

**PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI VALDAONE**
(Provincia di Trento)

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2019**

**RELAZIONE DI
RECEPIMENTO PRESCRIZIONI E
CONTRODEDUZIONE**

Luglio 2020 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Planificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

SOMMARIO

Valutazione ambientale strategica	2
Prescrizioni Servizio Geologico	9
Parere conferenza di servizi	11
c69 Parco Acroriver	27
c69 Boulder Park	27
PEM - Patrimonio Edilizio Montano	31
NORME DI ATTUAZIONE	33
Abbaini	34
Art. 8 delle NdA	34
Edifici esistenti	34
Art. 18 commi 1 e 2 delle NdA	34
Art. 82 costruzione accessorie ed edifici pertinenziali esistenti.	34
Conversione e verifica indici edificatori delle zone residenziali.	35
Art. 59. B1 Zona residenziale sature [B101]	35
Art. 60. B3 Zona residenziale di completamento [B103]	35
Art. 61. C1 Zona residenziale di espansione [C101]	36
Altezze degli edifici	36
Art. 47. Risanamento conservativo [A204]	37

ESTRATTO DAL

VERBALE N. 24/2020 del 22 aprile 2020 della

CONFERENZA PIANIFICAZIONE

(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

LEGENDA DI LAVORO

Rettifiche e controdeduzioni concluse

LAVORO IN DWG

Valutazione ambientale strategica

La variante configura il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. quale allegato della rendicontazione urbanistica. La rendicontazione allegata alla variante attesta che non si è reso necessario la predisposizione del rapporto ambientale in quanto nessuna variante, nella fase di autovalutazione, "ha evidenziato effetti significativi sull'ambiente, nessuna variante interessa territorio soggetto a vincoli di Rete natura 2000 e nessuna variante prevede la realizzazione di opere soggette a VIA". A tal proposito si osserva che nelle

considerazioni conclusive del documento di rendicontazione si dichiara che la variante non prevede alcuna riduzione di area agricola di pregio, mentre sarebbe invece opportuno dichiarare che la variante in esame ricomprende la compensazione in esito della riduzione di area agricola di pregio prevista in variante.

Per quanto attiene agli altri aspetti inerenti il documento di rendicontazione urbanistica, si rinvia al parere di competenza della Comunità di Valle relativamente alla coerenza della variante rispetto ai piani stralcio del PTC in vigore.

La rendicontazione, nella parte conclusiva, è stata integrata con la compensazione delle zone agricole di pregio, la verifica degli standard parcheggi, la coerenza con il PTC come indicato anche nei successivi specifici paragrafi.

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specifiche tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame:


L'area agricola in località “Forte Corno” non trova piena corrispondenza con quella del PTC;

In località Forte corno è presente una zona F301 come da PRG in vigore, per questo non è stata inserita in E103. Il PTC non risulta aggiornato con i PRG in vigore.

l'ambito di protezione fluviale (shp Z312_P), individuato nei pressi del Lago Morandin, non trova piena corrispondenza con quello indicato dal PTC;

La rappresentazione cartografia deriva dallo shape fornito dalla Comunità di valle ed è lo stesso identico che la comunità ha utilizzato nella redazione dell'unificazione cartografica. In particolare per la località morandin la zona appare corretta.

Per le ulteriori integrazioni si rinvia alla lettura della risposta data al parere della conferenza PGUAP.



non è stata individuata l'area di rispetto dei laghi in corrispondenza del Lago Morandin;

Inserita l'area di rispetto dei laghi in corrispondenza del Lago Morandin

la legenda riporta il retino della "Demolizione con ricostruzione", non presente in cartografia;

Corretta la legenda con stralcio della categoria demolizione con ricostruzione.

alcuni retini non sono conformi alla legenda standard (es: perimetro insediamenti storici rappresentato con tratteggio anziché con linea continua, campitura rossa della viabilità principale poligonale anziché bianca, linea tratteggiata della viabilità lineare esistente anziché linea continua, aree pubbliche, strade e piazze del centro storico, perimetri color nero anziché rosso dei specifici riferimenti normativi, ecc.);

Tutte le modifiche alla coloritura o tessitura sono ininfluenti per chi utilizza gli shape. La differenziazione si rende necessaria esclusivamente per le stampe cartacee e per i pdf da pubblicare sul sito, altrimenti di difficile lettura proprio in corrispondenza della segnatura grafica differenziata degli insediamenti storici.

Si faccia a tal proposito un semplice confronto grafico fra le tavole della variante 2019 e le tavole dell'unificazione cartografica gestita già in vigore.

Si conferma la necessità di mantenere dette differenziazioni anche in sede di adozione definitiva.

Retini resi conformi alla legenda standard

la legenda non riporta il cartiglio "Pm" presente in cartografia sulla variante C7;



Si provvede ad eliminare il cartiglio


il dato shp V100 non rispecchia completamente quanto evidenziato in cartografia (es. mancano le varianti C4, V39, V61, i perimetri delle varianti C43 e C44 sono difformi, il perimetri delle varianti C63, V2, V34 non inglobano tutta l'area oggetto di modifica, la variante V56 è individuata con n. 58, ecc.);

Con l'adozione definitiva si è provveduto a rivedere tutti i riferimenti delle varianti con rifacimento completo del dato shape correggendo gli errori segnalati.

in merito alla variante C63, si fa presente che l'area destinata a crm deve corrispondere esattamente a quella individuata con il procedimento di localizzazione. Eventuali modifiche dell'area devono essere autorizzate con lo specifico procedimento;

L'area risulta esattamente quella utilizzata a tale funzione sulla base del progetto gestito dalla comunità di valle.





La p.f. 1066/1 è di proprietà del comune e nella previsione di PRG si è scelto di destinarla come possibile ampliamento del CRM conformemente a quanto contenuto nella planimetria del PL approvato

L amodifica veien confermata in adozione definitiva individuando una nuova variante c99

a Praso, non è corretto individuare come variante "C77" la modifica che interessa il PL3, poiché presenta una zonizzazione diversa da tutte le altre varianti denominate "C77";

Si è provveduto a inserire, in vece della v77, la variante c87

per le varianti n° V6, V41, V42, non è chiaro qual è l'articolo del riferimento normativo presente in cartografia. La legenda rinvia all'articolo 87, per le norme è l'articolo 82.;

Si provvede a correggere il riferimento normativo in legenda da Art.87 ad Art.82

Mancano le schede degli edifici 93B (variante V18), 214D e 215D (variante V43); +

La variante v18 corrisponde all'edificio 92B, la cui scheda è esistente.

Le schede 214D e 215D sono state erroneamente inserite nell'elenco degli edifici non oggetto di variante. Si provvede ad inserire le schede all'interno della documentazione delle schede oggetto di variante.


in corrispondenza delle varianti n. V46 e V59, non è possibile ridurre la fascia di rispetto stradale poiché nelle zone al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento le fasce sono stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale 909/95 e s. m.;

Si provvede a stralciare la riduzione della fascia di rispetto.

verificare la categoria d'intervento dell'edificio oggetto della variante n. V51 poiché non c'è corrispondenza tra la cartografia e la relativa scheda (risanamento conservativo in cartografia e ristrutturazione edilizia sulla scheda);

Si provvede a modificare la categoria di intervento dell'edificio in cartografia da R2 a R3

verificare la cartografia in corrispondenza della variante V52 poiché è stato individuato come manufatto accessorio una porzione di edificio che il prg vigente assoggetta alla categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia;



Rettificato l'errore relativo al manufatto accessorio presente sul fronte sud.

la cartografia non riporta l'ambito fluviale paesaggistico individuato dal PTC;

Si provvede ad inserire l'ambito fluviale paesaggistico [Z329 legenda tipo] tratto dagli shape forniti dalla Comunità di valle [Z312 paesaggistico].

verificare il corretto rinvio alle norme di attuazione per le aree a verde privato in centro storico, poiché la legenda rimanda all'articolo 62 mentre le norme di attuazione le disciplina con l'articolo 38. Anche se non oggetto di variante;

Si provvede a correggere il riferimento normativo in legenda da Art.62 ad Art.38

Verificare l'area di tutela ambientale poiché a seguito della variante C28,

L'area di tutela è stata tolta in corrispondenza della leggera sovrapposizione con l'area destinata ad attrezzature pubbliche (VVFF) in centro storico seguendo il catasto in vigore.

interseca il centro storico di Daone. Controllare anche in corrispondenza della p.f. 493 C.C. Bersone;

Si provvede a correggere il perimetro della tutela ambientale in corrispondenza della p.f 493 secondo PRG in vigore

i perimetri del Parco Naturale Adamello Brenta, delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) vanno estese fino al confine comunale.

Si provvede ad estendere il perimetro del Parco e delle zone speciali di conservazione

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 3 marzo 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Valdaone che di seguito si riporta:

(...)

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**,

il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

Si provvede ad aggiornare la rete idrografica

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

Si è provveduto ad inserire in cartografia del sistema ambientale con lo shape Z312 gli ambiti ecologici ed ecologici elevati del PTC (in unico shape).

L'ambito paesaggistico del PTC è stato inserito ex novo con codice shape z329.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

Aggiornato l'articolo 62 con comma.5

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Aggiornato l'articolo 21 con comma.7

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico specificano che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata.

Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante la Conferenza demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani chiede che la cartografia di piano aggiorni la **rappresentazione dei corsi d'acqua e dei laghi** che interessano il territorio comunale (la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP").

Per quanto riguarda fiumi e laghi viene mantenuta la rappresentazione catastale, per quanto riguarda i torrenti z104 viene aggiornata la cartografia.

Inoltre, per quanto riguarda il Fiume Chiese, evidenzia che il corso d'acqua è regolato dal punto di vista idroelettrico e che questo influenza le portate naturali; tutti gli interventi che si localizzano in prossimità del Fiume Chiese devono considerare i potenziali rilasci da parte di HDE e pertanto devono essere commisurati alle portate di massima piena.

Integrato l'articolo 22, comma 8.

Il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico rilevano che numerose varianti si localizzano in area ad elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP e che pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 7/2003, per esse non sono ammesse trasformazioni urbanistiche che determinano un aggravio rispetto alla situazione vigente. In particolare, molte varianti indicate con la sigla **C76** (da verde di protezione ad agricola locale) ricadono in area ad elevata pericolosità e quindi per esse i cambi di destinazione d'uso non sono ritenuti ammissibili. (*)

Le zone agricole locali posizionate lungo i corsi d'acqua oggetto di variante c76 vengono ora ricondotte ad una destinazione di Verde di protezione inedificabili sia riguardo la realizzazione di strutture per l'agricoltura sia riguardo alla realizzazione di costruzioni accessorie o manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo. All'interno delle stesse non sono ammessi interventi di cambio di coltura ai sensi dell'art. 2, della L.P. 7/2003.

Vedasi nuovo articolo 79bis Verde di protezione [G117]

Relativamente alla variante **C69** (Acroriver). Il parere, per questa variante, verrà espresso in forma scritta prima della Conferenza di pianificazione.

Si veda nei punti successivi

Il Servizio Geologico rileva che molte varianti indicate con la sigla **C76** (da verde di protezione ad agricola locale) ricadono in area ad elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP e che pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 7/2003, i cambi di destinazione d'uso non sono ritenuti ammissibili.

Si veda nei punti successivi

Di seguito il Servizio segnala con indicazione topografica o di particella catastale eventuali ulteriori prescrizioni per le aree C76 sulle quali possono insistere delle criticità di carattere geologico.

Gli elaborati di adozione definitiva la variante c76 è stata suddivisa in 72 sottovarianti con numerazione da c76.1 a c76.72 seguendo la numerazione contenuta nel parere del Servizio Bacino Montano alle quali sono state associate anche le diverse indicazioni contenute nel parere del Servizio Geologico al fine di uniformare le indicazioni e prescrizioni ad esse associate.

Località	Particelle per ubicazione dell'area	<u>Prescrizioni Servizio Geologico</u>
Loc. Lert <i>vedi c76.2</i>	2201, 2193/1, 2193/4	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi, pertanto eventuali nuovi volumi su queste aree dovranno essere subordinati ad una verifica sui crolli rocciosi che individui la compatibilità degli interventi con la pericolosità dei luoghi.
Loc. Pracul <i>vedi c76.3 e c76.4</i>	1749, 1747	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi, pertanto eventuali nuovi volumi su queste aree dovranno essere subordinati ad una verifica sui crolli rocciosi che individui la compatibilità degli interventi con la pericolosità dei luoghi.
Loc. Limes <i>vedi c76.8</i>	1831, 1830, 1828, 1821, 1822, 1823	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi, pertanto eventuali nuovi volumi su queste aree dovranno essere subordinati ad una verifica sui crolli rocciosi che individui la compatibilità degli interventi con la pericolosità dei luoghi.
Loc. Vermongoi <i>vedi c76.14</i>	1916/4, 1917/1, 1917/5, 1917/2, 1917/3	Stralcio dell'area in elevata pericolosità. Per la restante area eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie.
Loc. Vermongoi <i>vedi c76.26</i>	1968/1, .1039	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Loc. Dericioca <i>vedi c76.29</i>	1707, 1705, 1710/1/3	L'area è esposta ad una pericolosità importante per crolli rocciosi.

Prà Maggiore <i>vedi c76.31</i>	2000/2/4, 1999, 2001	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso. Inoltre si segnala una pericolosità importante per crolli rocciosi.
Pra Maggiore <i>vedi c76.32</i>	2000/1, 2000/3, 1996/4	Si segnala una pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie.
Plazzo <i>vedi c76.34</i>	1696/5/2/1, 1697/1/2, 1689,	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi
Plazzo <i>vedi c76.34</i>	2021, 2033/1, 2034/1	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi
Dazio <i>vedi c76.36</i>	2026, 2025, 2028/2	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Dazio <i>vedi c76.38</i>	2035, 2038, 2034/2	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi
Dazio <i>vedi c76.40</i>	2043, 2042	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Tiven <i>vedi c76.42</i>	1532/2, 1531/2, 1530/1/2, 1531/4	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Tiven <i>vedi c76.43</i>	1532/1, 1531/1	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Tiven <i>vedi c76.46</i>	2438/8, 1544/1, 1544/3, 1526/2, 1529/1	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Gianala <i>vedi c76.47</i>	1603/2, 1603/3	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi
Ronchi di Sotto <i>vedi c76.49</i>	1510/47	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Daone <i>vedi c76.50</i>	633/2, 613, 617 e altre	L'area in variante (ad est dei tomi) è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi; inoltre parte dell'area ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Daone <i>vedi c76.52</i>	675, 676, 717/1, 731, 732, 733 e altre	L'area si trova a monte delle opere di protezione tomo-vallo, pertanto esposta ad una pericolosità importante di caduta massi. Inoltre ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Daone <i>c76.54</i>	708, 709	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. <i>Confermata l'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.2</i>
Daone <i>c76.55</i>	696, 697, 700 e altre	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i>
Daone <i>c76.57</i>	900, 900/1, 902 e altre	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. <i>Confermata l'area agricola locale con</i>

		<i>specifico riferimento normativo Art. 21.</i>
Grarola <i>vedi c76.60</i>	1396 e altre	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie.
Daone <i>vedi c76.64</i>	975, 963/1/2, 986 e altre	Si segnala una pericolosità da crolli rocciosi. Inoltre parte dell'area ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.
Daone <i>vedi c76.65</i>	972/3, 974/2	L'area in variante ricade in elevata pericolosità, pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.P. non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso.

Per tutte queste zone in adozione definitiva si propone di inserire l'art. 56 Verde di protezione [G117] inedificabile.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna, relativamente all'art.77 delle Norme di Attuazione, chiede di inserire al comma 1 il riferimento all'art.2 della l.p. 11/2007 per la definizione di bosco; inoltre, per quanto riguarda i commi 2 e 10 chiede di specificare la legge forestale di riferimento (l.p. 11/2007) e sostituire "piano generale forestale" con "piano forestale e montano"; chiede, inoltre, lo stralcio del comma 4 in quanto descrive interventi non compatibili con le aree boscate per i quali è necessaria l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della l.p.11/2007; in tal senso è necessario considerare quanto espresso dagli specifici riferimenti normativi Srn.6 (ora Art.87.5) Acroriver [variante c69] e Srn.8 (ora Art. 87.7) Parco Boulder. [variante c55] Per quanto riguarda la viabilità forestale è necessario inserire il riferimento al DPP 3/11/2008 n.51-158/Leg. nell'art.99 delle Norme di attuazione.

Corretto l'articolo 77.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, la Conferenza evidenzia quanto segue:

n. VAR. PRG	<u>Parere conferenza di servizi</u>
C1	POSITIVO
C2	<i>Parcheggio fra Bersone e Formino sul Rio Filos in sostituzione della centrale teleriscaldamento.</i> Il Servizio Geologico prescrive che gli interventi sull'area in variante (parcheggio) siano realizzabili purché si eseguano delle opere di presidio (muri, gabbionate, reti) a difesa della zona. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. <i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
C3	POSITIVO
C4	<i>Verde privato verde attrezzato</i> Si prende atto dello stato di fatto, anche se dal punto di vista geologico si segnala che l'area, di modesta estensione, è esposta a possibili criticità per crolli rocciosi.
C5	<i>Fontana e piccolo parcheggio esistente in CS.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante è nelle vicinanze di un tratto coperto di un corso d'acqua del quale va tenuto conto in caso di nuovi interventi.
Da C6 a C14	POSITIVO
C15	<i>Parcheggio a Daone esistente.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta un tratto coperto di un corso d'acqua del quale va tenuto conto in caso di nuovi interventi.
C16	POSITIVO
C17	<i>Viabilità locale di potenziamento a Daone</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta un tratto coperto di un corso d'acqua del quale va tenuto conto in caso di nuovi interventi.
C18	POSITIVO

C19	<i>Da verde attrezzato ad agricolo.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre, rileva che parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che tale criticità è confermata dalla CaP non in vigore ma preadottata.
Da C20 a C30	POSITIVO
C31	<i>Da verde attrezzato ad agricolo locale.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità per l'impluvio del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. <i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i> Il Servizio Foreste e fauna segnala che parte dell'area è boscata e, pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007.
Da C32 a C36	POSITIVO
C37	<i>Da verde attrezzato ad agricolo locale.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre, rileva che parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che tale criticità è confermata dalla CaP non in vigore ma preadottata.
C38	POSITIVO
C39	<i>Piazzola elisoccorso esistente</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. <i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
Da C40 a C43	POSITIVO
C44	<i>Da Piano di lottizzazione a Progetto convenzionato.</i> Il Servizio Geologico prescrive che eventuali interventi sull'edificio siano subordinati ai risultati di uno studio di compatibilità sulla pericolosità da crolli rocciosi gravanti sull'area. Inserire in norma. <i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
Da C45 a C48	POSITIVO
C49	<i>Parcheggio di progetto su area comunale lungo la strada che scende al Cimitero nuovo di Daone.</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità per l'impluvio del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. <i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
Da C50 a C53	POSITIVO
C54	<i>Srn.7 – Area deposito legname (ora art.87.6)</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre, rileva che parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. In considerazione della criticità per crolli rocciosi che può interessare l'area, sotto il profilo geologico si ritiene ammissibile la nuova destinazione con l'esclusività di un utilizzo come deposito legname come indicato nelle N.d.A. del Piano.

C55	<p><i>Srn.8 – Parco “Boulder” (ora art.87.7)</i></p> <p>L'area è caratterizzata da una pericolosità da caduta massi. Si prescrive, quindi, in fase di progetto, considerando le possibilità infrastrutturali dell'area, uno studio di compatibilità che analizzi le criticità geologiche presenti ed individui, in funzione della nuova destinazione urbanistica (ricreativa), quali aree e quali interventi sono ammissibili ai fini di evitare possibili danni a persone o attrezzature o opere presenti sul territorio.</p> <p>Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità per gli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.3 per studio di compatibilità</i></p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p>
C56	POSITIVO
C57	<p><i>Impianti tecnologici esistenti</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità delle quali va tenuto conto in caso di interventi.</p>
C58	POSITIVO
C59	<p><i>Impianti tecnologici esistenti.</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica della quale va tenuto conto in caso di interventi.</p>
C60	<p><i>parceggio esistente</i></p> <p>Posto che le aree a parcheggio sono già previste entro la normativa di Piano nelle aree a verde di protezione, il Servizio Geologico, prende atto dello stato di fatto e comunque segnala che l'area è esposta a possibili crolli rocciosi.</p> <p><i>Si tratta di un parcheggio esistente . Non sono previste ulteriori opere.</i></p>
C61	<p><i>parceggio esistente</i></p> <p>Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad un'importante pericolosità da crolli rocciosi.</p> <p><i>si tratta di un parcheggio esistente . Non sono previste ulteriori opere.</i></p>
C62	<p><i>parceggio esistente in Val di Daone</i></p> <p>Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, ma segnala che l'area, ubicata al piede di un conoide da debris flow, è esposta ad una pericolosità da caduta massi e a possibili processi per trasporto solido, per la presenza di un bacino a monte dell'area caratterizzato da versanti rocciosi.</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che l'area è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre anche la CaP non in vigore ma preadottata individua per parte dell'area una criticità di carattere idraulico.</p>
C63	<p><i>Teleriscaldamento a Praso.</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p>
C64	POSITIVO
C65	<p><i>Teleferica per esbosco</i></p> <p>Si rileva che l'area è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre Il Servizio Bacini montani evidenzia anche che la CaP non in vigore ma preadottata individua per l'area una criticità di carattere idraulico della quale va tenuto conto in caso di</p>

	<p>interventi/utilizzo dell'area.</p> <p>In considerazione della criticità del versante, il Servizio Geologico, ritiene opportuno che la stazione di valle della teleferica sia opportunamente protetta da possibili crolli rocciosi e da eventi di colata.</p> <p><i>Si provvede ad inserire specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
C66 e C67	POSITIVO
C68	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
C69	<p><i>Parco Acroriver Sm.6 (ora Art.87.5)</i></p> <p>Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO, in quanto gli interventi previsti dalla variante non sono compatibili con la normativa forestale ed è necessario acquisire l'autorizzazione al cambio di coltura. Comunica inoltre che viste le criticità dell'area, la fattibilità degli interventi è subordinata all'esito dell'istruttoria per il rilascio di tale autorizzazione.</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica. Segnala che parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con quella di demanio idrico. L'utilizzo dell'area (e/o eventuali interventi) sono concessi ai sensi della L.P. 18/76 solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Anche gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. La progettazione degli interventi deve essere valutata e concordata con Il Servizio al fine di valutare la compatibilità degli stessi con l'alveo del Fiume Chiese (tenendo presente la problematica dei rilasci da parte di HDE) e con la rete idrografica interessata dalla variante.</p> <p>Si evidenzia anche che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP.</p> <p><i>Il progetto è già stato approvato dai competenti organi (CTP e Servizio Foreste). Si porrevole ad inserire uno specifico riferimento normativo che richiami in sede di progettazione degli interventi la predisposizione di un approfondito studio geologico ed idrogeologico che valuti attentamente l'incidenza delle opere ed il grado di pericolosità dell'uso delle infrastrutture in relazione alle criticità della zona.</i></p> <p><i>Si conferma in adozione definitiva inserendo la prescrizione all'art. 21.1.16</i></p>
C70	<p><i>Parcheggio pubblico esistente in Bissina</i></p> <p>Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, ma segnala la pericolosità del versante roccioso a monte dell'area</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica della quale bisogna tenere conto in caso di intervento.</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p> <p><i>Si tratta di un parcheggio esistente in gestione all'ente parco Adamello Brenta.</i></p> <p><i>Non sono previste ulteriori opere.</i></p>
C71	<p><i>Impianti tecnologici esistenti.</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p>
C72	<p><i>Da parco urbano a agricolo locale</i></p> <p>Si ritiene la variante migliorativa, dato che ricade in elevata pericolosità geologica della L.P. 7/2003.</p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre evidenzia anche che la variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che la criticità è confermata dalla CaP non in vigore ma preadottata.</p>
C73 e C74	POSITIVO
C75	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che la criticità è confermata dalla CaP non in vigore ma preadottata.

	<p>Considerando, inoltre, l'ubicazione dell'area in variante posta subito a valle del tomo di protezione si ritiene opportuno che su tutta l'area sia posto un vincolo di inedificabilità.</p> <p><i>Si è provveduto a ripristinare l'articolo relativo alla difesa paesaggistica Z203 Art. 56 NdA (Ex Art. 29 PRG Daone)</i></p>
C76	<p>Il Servizio Bacini montani specifica che la numerazione delle varianti 76 _ n segue l'ordine della tabella shp e rimanda alla nota introduttiva (*) per le considerazioni generali.</p> <p>Nello specifico:</p> <p><u>76_1</u>: Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre la variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art. 2 del PUP.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Vere di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_2</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Vere di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_3</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_4</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_5</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si conferma la variante con zona agricola locale</i></p> <p><u>76_6</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con quella di demanio idrico. La variante ricade in parte in area ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Confermata parte dell'area agricola locale.</i></p> <p><i>Per la fascia lungo il fiume si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_8</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua per l'area delle criticità.</p> <p><i>Confermata l'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p> <p><u>76_9</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica in corrispondenza della quale la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità.</p> <p><u>76_10</u>: Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_11</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica in corrispondenza della quale la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità.</p> <p><u>76_12</u>: Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata</p>

	<p>individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_13:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che in base alla nuova CaP non vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità.</p> <p><u>76_14:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_15:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che in base alla nuova CaP non vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità.</p> <p><u>76_16:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che in base alla nuova CaP non vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità.</p> <p><u>76_17:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda anche che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_18:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che in base alla nuova CaP non vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità.</p> <p><u>76_19:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che in base alla nuova CaP non vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità.</p> <p><u>76_20:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_21:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76_22:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_24:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_25:</u> Il Servizio Bacini montani segnala chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76_26:</u> Il Servizio Bacini montani segnala chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_27:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76_28:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76_29:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76_30:</u> Il Servizio Bacini montani segnala chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76_31:</u> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della</p>
--	--

	<p>variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 32:</u>Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta la rete idrografica e chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. <i>Confermata l'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p> <p><u>76 33:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. <i>Confermata parte dell'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p> <p><i>Per la fascia lungo il fiume si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 34:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 35:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 36:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 37:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 38:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 39:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 40:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. <i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 41:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 42:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. <i>Confermata parte dell'area agricola locale.</i></p> <p><i>Per la fascia ai margini del versante si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p>
--	--

	<p><u>76 43:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Confermata parte dell'area agricola locale.</i></p> <p><i>Per la fascia ai margini del versante si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 44:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 45:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76 46:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 47:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 48:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area. Ricorda infine che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 49:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP.</p> <p><u>76 50:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre la nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Confermata parte dell'area agricola locale nella zona ovest.</i></p> <p><i>Per la fascia adeste del vallo si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 52:</u>Il Servizio Bacini montani rileva chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p><u>76 59:</u>Il Servizio Bacini montani segnala chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><u>76 60:</u>Il Servizio Bacini montani segnala chela nuova CaP non in vigore ma preadottata individua delle criticità per l'area.</p> <p><i>Confermata l'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p> <p><u>76 61:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 62:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><u>76 63:</u>Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76</p> <p><u>76 64:</u>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e chela variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; ricorda anche che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76</p>
--	--

	<p><i>Confermata l'area agricola locale con specifico riferimento normativo Art. 21.1 per l'ampia zona di Cerè con esclusione di una fascia di 20 m dal fiume Chiese per la quale si prevede l'inserimento di verde di protezione art. 79bis.</i></p> <p>76_65: Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che, in diversi casi, nei poligoni afferenti alla presente variante, sono presenti aree boscate, pertanto, la destinazione agricola può essere inserita qualora l'area sia stata autorizzata al cambio di coltura e i lavori siano conclusi come da accertamento svolto dal Servizio stesso. In tal caso, la destinazione dovrà essere agricola di pregio ai sensi della vigente normativa.</p> <p><i>Si prevede l'inserimento della zona in Verde di protezione art. 79bis.</i></p>
Da C77 a C86	POSITIVO
V1	POSITIVO
V2	<p><i>Filosi Miriam zona agricola locale e PEM 608.M.P. con ricostruzione rudere.</i></p> <p>Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO per la parte ad area agricola locale in quanto prima di effettuare la variante è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura.</p> <p><i>Si provvede a stralciare la zona agricola e ripristinare la zona a bosco.</i></p> <p><i>L'area pertinenziale dell'edificio viene mantenuta in agricola locale come da PRG in vigore.</i></p> <p>Per quanto riguarda l'inserimento della p.ed. 509 nel PEM si invita alla verifica dei criteri indicati nella delibera del Comitato Tecnico Forestale n.376 del 18 novembre 1996.</p>
V3	<p><i>Nuovo edificio residenziale a monte dell'abitato di Daone.</i></p> <p>Il Servizio Geologico considerando la presenza di possibili aree di sorgenza di crolli rocciosi a monte dell'area in variante, del dissesto avvenuto nel 1997 e dell'ubicazione del tomo di protezione, ritiene di dovere <u>valutare la variante</u> alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità sui crolli rocciosi e sulla possibile attivazione di fenomeni franosi da monte (valutazione della parete a monte e possibili interferenze con le aree a valle e ipotesi di protezione realizzabile) al fine di una nuova edificazione. Verificata la complessità oggettiva del sito appare improponibile subordinare l'approvazione della variante del PRG a siffatto studio di compatibilità. Si provvede quindi a stralciare la variante.</p> <p><i>La variante viene stralciata in adozione</i></p>
Da V4 a V7	POSITIVO
V8	<p><i>Taffelli Enzo - Scheda 256.M.D - R3 Ristrutturazione Con studio di compatibilità.</i></p> <p>Gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP.</p> <p>L'edificio del PEM ricade in area ad elevata pericolosità della Carta di Sintesi Geologica del PUP, pertanto gli interventi ammissibili sullo stesso sono quelli indicati all'art. 2 della LP7/2003; pertanto, è opportuno correggere la scheda PEM relativa riferita alla possibilità di cambio di destinazione d'uso, che in area ad elevata pericolosità non è ammissibile.</p> <p><i>Per l'adozione definitiva si è provveduto a stralciare la possibilità di cambio di destinazione d'uso dell'immobile.</i></p>
V9	POSITIVO
V10	<p><i>Campeggio in Val Daone sotto il ristorante "da Bianca"</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani considerata la posizione critica della variante, sia per la vicinanza al Fiume Chiese che per la presenza degli impluvi del versante, prescrive che in fase progettuale eventuali interventi (o l'utilizzo dell'area) debbano essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p><i>In adozione definitiva si provvede a modificare la posizione del campeggio limitando la porzione già interessata da protezione fluviale che viene</i></p>

	<p><i>ripristinata con destinazione a bosco.</i></p> <p><i>Si provvede inoltre ad inserire lo specifico riferimento normativo relativo alla prescrizione dettata.</i></p>
Da V11 a V28	POSITIVO
V29	<p><i>Armani Federica – Agricolo locale</i></p> <p>Il Servizio Bacini montani segnala che parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con quella di demanio idrico. L'utilizzo dell'area (e/o eventuali interventi) sono concessi ai sensi della L.P. 18/76 solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Anche gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p>Inoltre, rileva che parte dell'area è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP; la criticità è confermata dalla nuova CaP preadottata.</p> <p><i>Si provvede ad inserire una fascia di verde di rispetto art. 29bis. lungo il torrente. (Nuova variante c90)</i></p>
V30	POSITIVO
V31a Daone	<p><i>Losa Daniela – Da bosco a prati di montagna</i></p> <p>POSITIVO</p> <p><i>Corretti gli elaborati distinguendo v31a</i></p>
V31b Formino	<p><i>Bugna Virginio – Da residenziale ad agricolo PUP</i></p> <p>POSITIVO</p> <p><i>Corretti gli elaborati distinguendo v31b</i></p>
Da V32 a V34	POSITIVO
V35	<p><i>Pellizzari Alex – Modifica da bosco a prati di montagna.</i></p> <p>Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto prima di effettuare la variante è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura.</p> <p>Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76. Rileva che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p><i>L'area risulta dallo stato di fatto prativa vino al margine della particella acque pubbliche. Con il supporto della foto aerea la zona prativa è stata leggermente ridotta nella parte est ampliando l'area boschiva, bosco che è stato mantenuto anche lungo il torrente per una fascia corrispondente alla distanza del fabbricato esistente.</i></p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V36	<p><i>Pellizzari Alex – Da ristrutturazione a Ripristino edilizio Scheda PEM 357.M.D.</i></p> <p>Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto prima di effettuare la variante è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura.</p> <p>Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76. Rileva che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p><i>Per quanto riguarda il cambio di coltura si rileva che l'area pertinenziale è sempre stata agricola non boscata a partire almeno dal 1860 come verificabile nel catasto storico. La zona viene comunque ridotta parzialmente</i></p>

	<p><i>nel lato sud-est.</i></p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V37	<p><i>Ghezzi Dorizio – Da verde di protezione a zona satura</i></p> <p>La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP.</p> <p>Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, per la quale eventuali interventi sull'area devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche opere di protezione per le strutture già esistenti.</p> <p>Il Servizio Bacini montani segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante.</p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V38	POSITIVO
V39	<p><i>Liberini Domenica – Azienda Zootecnica.</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio bacini montani segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p><i>La variante è stata oggetto di modifica in adozione definitiva accogliendo l'osservazione n. 33 con ampliamento verso nord fino al limite della fascia di rispetto stradale</i></p>
Da V40 a V45	POSITIVO
V46	<p><i>Bugna Lener - PEM 104.M.B.</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante.</p> <p><i>La variante è stata oggetto di modifica in adozione definitiva stralciando la riduzione della fascia di rispetto stradale.</i></p>
V47	<p><i>Mosca Adele – PEM 41.M.B da R2 a R3.</i></p> <p>Il Servizio Geologico segnala che a monte dell'edificio insiste un versante roccioso con possibili rilasci di massi rocciosi che potrebbero interessare l'edificio. Pertanto, in considerazione della pericolosità dell'area si ritiene che eventuali interventi sull'edificio esistente siano subordinati ad uno studio di compatibilità e che, eventualmente, siano suggeriti gli opportuni interventi di protezione dalla caduta massi.</p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V48	<p><i>Nicolini Clorinda – PEM 412.M.D. - Da M2 a R3</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p>
V49	POSITIVO
V50	<p><i>Alice e Annamaria Speranza – Nuova scheda PEM per ricostruzione rudere 438.M.D</i></p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante si localizza in corrispondenza della rete idrografica e segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Si segnala, inoltre, che l'istruttoria dovrà considerare le criticità idrogeologiche rilevate dalla Carta della Pericolosità preadottata.</p>

	<i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
V51	POSITIVO
V52	POSITIVO
V53	<p><i>Salami Paolo – Scheda PEM 371.M.D con ampliamento.</i> La variante individua un edificio del PEM, per il quale si prevede un possibile ampliamento sul retro dell'edificio. Come anche indicato nella relativa scheda del PEM, si richiede che eventuali interventi siano subordinati ad una verifica anche nei confronti della pericolosità per crolli rocciosi, che caratterizza tutta l'area a monte dell'edificio.</p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V54	<p><i>Filosi Carolina – PEM 510.M.P. Ricostruzione cascine</i> L'edificio è esposto ad una pericolosità da crolli rocciosi e, pertanto, gli interventi di recupero sullo stesso sono subordinati ai risultati di uno studio di compatibilità che analizzi la pericolosità menzionata e suggerisca eventuali opere di protezione.</p> <p><i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i></p>
V55	<p><i>Bugna Lorenzo - PEM 65.M.B ricostruzione.</i> POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.</p>
V56 e V57	POSITIVO
V58	<p><i>Mazzacchi Omar – Scheda 100.M.B Ampliamento di 150 mq di Sun</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini segnala la criticità della zona per gli impluvi del versante.</p>
Da V59 a V63	POSITIVO
V64	<p><i>Ghezzi Dorizio – Sosta camper.</i> Il Servizio Geologico prescrive che in fase di progetto venga elaborato uno studio di compatibilità, in quanto l'area è in parte possibilmente esposta a crolli rocciosi. Si evidenzia comunque che l'area è in corrispondenza di un impluvio e di una vasta area di conoidi con incisioni ed argini di colata per la quale si rimanda al Servizio di competenza un eventuale parere di merito.</p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante si localizza in corrispondenza della rete idrografica e segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Si informa, inoltre, che l'esito dell'istruttoria è condizionato dalle criticità idrogeologiche del sito.</p> <p><i>La variante viene confermata con inserimento di uno specifico riferimento normativo Art.21.1.23</i></p>
R1	<p><i>Verde pubblico sopra il cimitero nuovo di Daone.</i> Il Servizio Geologico non ritiene opportuno la reiterazione del vincolo a verde attrezzato, ma una destinazione più idonea, in quanto l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi.</p> <p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.</p> <p><i>Si procede allo stralcio dalla variante e si introduce la nuova variante c91</i></p>
R2	POSITIVO
R3	<p><i>Verde attrezzato in val Daone vicino "Da Bianca".</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto soggetta all'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle</p>

	criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. <i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
Da R4 a R10	POSITIVO
R11	<i>Verde attrezzato a Sevror.</i> Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, quindi ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. <i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
R12	POSITIVO
R13	<i>Verde attrezzato a Daone.</i> Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, quindi ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione. <i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
R14	<i>Verde attrezzato a Daone.</i> Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, quindi ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione. <i>Viene inserito sull'area ed edificio lo specifico riferimento normativo Art. 21.1</i>
Da R15 a R17	POSITIVO
R18	<i>Verde Attrezzato in Val Daone</i> POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
Da R19 a R21	POSITIVO

Con parere di data 6 marzo 2020, il Servizio Geologico ha trasmesso il seguente parere relativamente alla variante C69.

“Con riferimento alla pratica di cui all’oggetto (Vs nota prot. n. 92995 di data 11 febbraio 2020) è stata esaminata la documentazione relativa alla variante n. c69 Parco Acroriver - della Variante 2019 al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdaone che propone un cambio di destinazione di zona da *area a bosco* ad *area a bosco con specifico riferimento normativo* (cfr. Srn. 6 Acroriver; *ora Art.87.5*). Si tratta di un’area a bosco in località Lert ove è prevista un’area ludico sportiva con *natural park*, *zip-line*, impianti per parco avventura, sentieri, aree *pic-nic*, parcheggi, depositi di servizio e servizi igienici. Di conseguenza, ai fini della definizione del valore di uso del suolo per la valutazione preventiva del rischio ai fini PGUAP, riteniamo che tale previsione debba essere classificata area ricreativa RIC anziché area a bosco BOS. Dal punto di vista geomorfologico la previsione interessa un settore della valle soggetto a diversi fenomeni idrogeologici con situazioni di pericolosità che sono di carattere geologico (crolli rocciosi), alluvionale torrentizio (alveo e cascata del Fiume Chiese) e valanghivo (angolo sud occidentale e angolo sud orientale della previsione). Da rilevare che la previsione contempla attività che generalmente interessano zone naturali di montagna che presentano un fondo naturale di pericoli tipici dell’ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia (cfr. art. 22 comma 1bis l.p. 15/15). Chiaramente le opere e gli interventi stabili a supporto di tali attività che risultano sede di concentrazione dei frequentatori, con stazionamento degli stessi anche per tempi lunghi, hanno la necessità di essere valutate secondo un’ottica differente applicando tutti gli accorgimenti per renderle sicure, in modo duraturo, nei confronti dei fenomeni attesi e nel rispetto di quanto disposto dalla Carta di Sintesi Geologica in vigore e della futura Carta di Sintesi della Pericolosità.

Dal punto di vista strettamente geologico l'area presenta un fianco vallivo (destra idrografica) dove sono predominanti i fenomeni di crollo roccioso di intensità che, in alcuni casi, assumono valori da elevati a molto elevati. Crolli rocciosi sono possibili anche in corrispondenza del salto roccioso presente nel settore meridionale della previsione e, con valori di probabilità inferiori, sul fianco vallivo in sinistra idrografica. Riguardo ai crolli rocciosi riteniamo che l'attuazione delle iniziative in oggetto non possano prescindere da una valutazione specifica e approfondita del tema che accerti l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento delle attività sopraccitate, individui i necessari interventi di protezione dai crolli rocciosi e stabilisca le misure per la gestione delle attività ai fini della sicurezza dei frequentatori (manutenzione opere di difesa, disaggi programmati, ispezioni, chiusure temporanee in concomitanza di eventi meteorici intensi, protezione individuale per i fruitori, ecc.)”.

La norma specifica Art. 21.1.16 viene integrata con la parte finale del parere (sottolineato)

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 17 dicembre 2019.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Per gli aspetti paesaggistici si osserva che alcune delle varianti in esame ricadono all'interno di un ambito che la Carta del Paesaggio allegata al PUP individua come di “particolare pregio”.

La valenza ambientale e paesaggistica riconosciuta come di pregio è soprattutto da ricercare nelle relazioni territoriali con i caratteri naturali che connotano la Val di Daone, per gran parte ricompresa all'interno del territorio del Parco Adamello Brenta. Le varianti per le quali si richiede un approfondimento ricadono pertanto al di fuori dei principali nuclei insediativi del territorio di Valdaone, e risultano di fatto interessare il corso del torrente Chiese che, lungo la Val di Daone, presenta una riconosciuta valenza paesaggistica che la stessa Carta del Paesaggio del PUP individua come “sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale”. Secondo i criteri di tutela del PUP, la Val di Daone è da considerarsi come un percorso preferenziale verso il parco Adamello-Brenta ed è da mantenere nel suo attuale livello di antropizzazione. Inoltre, gli stessi criteri sottolineano che la valle è meritevole di un'attenta tutela delle caratteristiche originarie, che comporta, tra l'altro, un'opera di conservazione degli edifici tradizionali. Invece, relativamente ai versanti del territorio comunale in fregio alla Valle del Chiese e a valle degli abitati di Praso e Bersone, si rileva, ancora, un particolare pregio paesaggistico per lo più correlato alla valenza rurale dell'ambito, che il PUP individua come agricolo di pregio oltre che come sistema complesso di interesse rurale.

La rendicontazione urbanistica è stata integrata con uno specifico capitolo relativo alla coerenza con la Carta del Paesaggio

Tenuto conto di quanto appena premesso, per quanto attiene alle varianti che interessano il corso del torrente Chiese in Val Daone, si osserva quanto segue.

Le varianti individuate con la numerazione c76 (*Da Verde di protezione ad agricolo locale*) comportano la trasformazione da aree destinate a “verde di protezione” ad “area agricola locale”. Si osserva che dette aree lambiscono frequentemente il corso del torrente Chiese e che, da un generalizzato vincolo di inedificabilità, la nuova destinazione “agricola” teoricamente potrebbe permettere l'edificazione nei limiti consentiti dalla nuova destinazione di zona. Ai fini della tutela del corso del torrente Chiese, considerando inoltre che diverse aree oggetto di variante risultano dei lembi di aree agricole direttamente a confine con l'alveo del torrente, si ritiene opportuno confermare il vincolo di inedificabilità attualmente previsto dal PRG vigente, ovvero verificare l'opportunità di individuare una fascia tampone lungo il corso del Chiese che ne permetta la salvaguardia ai fini ambientali e paesaggistici.

La variante c76, anche in relazione ai precedenti pareri del Servizio Geologico e del Servizio Bacini montani è stata attentamente rivista e suddivisa in diverse porzioni (72) ognuna delle quali è stata oggetto di analisi, integrazioni e/o modificazioni, con inserimento di specifici riferimenti normativi o ripristinando il verde di protezione come disciplinato dall'articolo 29bis.

In particolare sono state ricondotte al verde di protezione tutte le porzioni poste lungo il fiume Chiese.

Tutte le modifiche introdotte sono facilmente tracciabili seguendo la nuova numerazione e l'associazione con lo specifico riferimento normativo riportato all'articolo 21.

La variante v39 (Stalla Liberini Domenica) prevede l'insediamento di un impianto zootecnico ai margini dell'alveo del torrente Chiese all'interno di un ambito attualmente escluso dall'insediamento di impianti zootecnici. Si ritiene necessario verificare tale previsione rispetto all'ambito paesaggistico fluviale e rurale individuato dalla Carta del Paesaggio del PUP. In considerazione degli indici edificatori nonché della destinazione d'uso, la variante si configura come potenziale inserimento di un'attività estranea rispetto ai caratteri del contesto rurale, ovvero rispetto alla tipologia edilizia ricorrente lungo la Val di Daone e nell'immediato intorno, che risulta valorizzato dai tipici edifici tradizionali del patrimonio edilizio montano.

Gli ambiti fluviali della carta del Paesaggio del PUP sono indicazioni generiche per le quali occorre tenere conto nella pianificazione subordinata sulla base delle puntuali valutazioni e precisazioni. Nella zona oggetto di variante il PTC ha già svolto il lavoro di analisi definendo con precisione quali sono gli ambiti fluviali di interesse i quali non vengono interessati dalla variante stessa.

La scelta operata dall'amministrazione nell'accettare la variante viene confermata in adozione definitiva anche alla luce del parere espresso dal servizio geologico e dal servizio bacini montani i quali hanno espresso parere favorevole pur ponendo specifiche prescrizioni che sono state recepite in cartografia e nelle norme.

Il territorio del comune di Valdaone è interessato da numerosi vincoli dovuti alla sicurezza geologica e idraulica e le zone disponibili per l'insediamento di attività zootecniche risultano ridotte per scelte di natura oggettiva. Si chiede di rivedere il parere paesaggistico negativo espresso su questa area in quanto la stessa si pone a valle della strada, in zona defilata e distante dalle zone prative di Pracul e Nimes che invece sono caratterizzata dalla massiccia presenza di edifici regolarmente abitati dai residenti del comune e da turisti nei periodi estivi.

La variante è stata inoltre oggetto di modifica in sede di adozione definitiva su espressa richiesta dei proprietari che confermano l'intenzione di avviare una nuova attività zootecnica di piccole dimensioni, ma che necessita dei necessari spazi per potere inserire i manufatti necessari alla attività, riducendo la porzione prossima al fiume dove ora la distanza minima è di 20 metri rispettando la zona di protezione fluviale del PUP ampliando la parte a monte fino al limite della fascia di rispetto stradale.

Per la variante **V10** sono da verificare l'eventuale esaurimento o meno degli indici edificatori inerenti l'area alberghiera sottratta ai fini dell'individuazione dell'area campeggio, il quale, ai fini paesaggistici, dovrebbe relazionarsi all'attuale attività alberghiera ubicata in fregio alla strada così da non incidere l'attuale destinazione a "verde di protezione" dell'area a ridosso del torrente Chiese.

L'area alberghiera risulta sufficiente a garantire il rispetto degli indici edificatori della struttura esistente. Si consideri in ogni caso che l'esaurimento dell'indice permetterebbe sempre la possibilità di attivare deroghe per eventuali futuri ampliamenti. In adozione definitiva si provvede a modificare la posizione del campeggio limitando la porzione già interessata da protezione fluviale che viene ripristinata con destinazione a bosco.




Superficie destinata ad alberghiera 4.400 mq., Utilizzazione fondiaria 0,75 mq. mq. Sun massima 3.300 mq corrispondenti a ca. 10.000 mc. La struttura esistente, che presenta una SC massima di 560 mq. comporta una saturazione dell'indice edificatorio nella misura del 35-40%. L'area alberghiera indicata dalla variante PRG risulta quindi più che sufficiente a garantire anche futuri ampliamenti della struttura senza necessità di deroghe urbanistiche.

Per la variante **V64** (Sosta camper presso Acro river) si osserva che la trasformazione d'uso da agricola di pregio ad area per sosta camper interessa un'area di particolare pregio paesaggistico, ovvero ubicata in prossimità di una confluenza di più rami del torrente Chiese che conformano un salto d'acqua di grande valenza visiva. Si osserva che la previsione comporta l'insediamento di un'area camper in posizione isolata, e configurabile come forma di intrusione rispetto all'ambito dell'intorno valorizzato da un edificio tradizionale. Si richiede pertanto di valutare l'opportunità di privilegiare l'insediamento di eventuali aree a camper in stretta relazione con le aree insediative collocate più a valle e non distanti dall'area così individuata. L'individuazione dell'area sosta camper - che si fa presente non risulta in variante collegato alla viabilità - è evidentemente correlata alle varianti **c69** **V69** e **c55** **V55**.

L'area sosta di camper v64 è stata ubicata ai margini di una zona privata, da decenni utilizzata come campeggio estivo temporaneo, e risulta completamente celata alla visuale di chi percorre la valle da una fitta vegetazione che verrà mantenuta. L'area risulta accessibile da strade sterrate di sufficiente ampiezza e non sono presenti acclività o pericolosità particolari lungo il tragitto. Gli ambiti fluviali non sono interessati dalla variante, e chi percorre le sponde dei torrenti non percepisce la presenza dell'area a sosta camper.

La scelta pianificatoria risponde ad una richiesta privata, e nel contempo solleva l'Amministrazione comunale nel dover comunque prevedere aree di sosta adeguatamente infrastrutturate lungo la Val di Daone. La variante riveste quindi un'importante valenza di interesse pubblico e la scelta viene confermata in adozione definitiva chiedendo di potere rianalizzare i diversi aspetti paesaggistici e di utilità pubblica con ottimizzazione degli spazi e delle infrastrutture esistenti.

*La cartografia viene integrata con l'indicazione del tracciato di viabilità esistente in formato lineare (il dato poligonale non viene inserito in quanto la viabilità non risulta ancora frazionata).
[Variante c92]*



varianti **c69 V69** e **c55 V55**, che prevedono due diversi perimetri all'interno di aree a bosco, uno per l'individuazione di un'area ludico sportiva "parco Acroriver" e un altro di un'area specifica per l'arrampicata su massi "buldering". Tali perimetrazioni rinviano a uno specifico riferimento normativo - art. 87 – il cui contenuto risulta almeno in parte generico, che si ritiene potrebbe comportare una indifferenziata forma insediativa rispetto alla valenza ambientale del luogo.

c69 Parco Acroriver

Il Progetto del Parco Acroriver è già stato autorizzato e finanziato (fondo strategico della comunità di valle). Le opere sono in gran parte già state realizzate ed il parco ha già iniziato la sua attività.

Si veda il fimato di repertorio Rai 3:

<https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2019/08/tnt-acro-river-val-daone-sport-montagna-trentino-06e52cfa-4057-48a3-aac0-2865d085053e.html>

La norma di PRG tende unicamente a regolarizzare la localizzazione anche alla luce della necessità di avere la conformità urbanistica per la realizzazione di attrezzature di servizio e supporto logistico, sicurezza e tutela delle acque dagli inquinamenti.

c69 Boulder Park

L'intera valle di Daone si può considerare una naturale palestra di roccia per tutti gli amanti dell'arrampicata sportiva, come della arrampicata aplina classica. Il PRG individua una particolare zona del territorio ove sono presenti massi erratici ideali per l'attività di bouldering, di facile accesso e dotata delle minime misre di presidio per garantire la sicurezza dei frequentatori e degli escursionisti.

Anche in questo caso si prevedono strutture per il magazzino, per un servizio igienico, una tettoia di porotezione dalle intemperie oltre alla possibilità di inserire strutture per la posa di tende sospese come richiesto dall'Amministrazione comunale successivamente alla adozione preliminare al fine di realizzare nella valed punti all'interno del quale potere attivare forme di verse di turismo itinerante, come richiesto dal mercato odierno (tende sospese, case sugli alberi, glamping, ecc.).


Per i versanti del territorio comunale a valle degli abitati di Praso e Bersone interessati dalla variante, si richiamano le varianti V40 a V59 - per la quale si riduce impropriamente la fascia di rispetto stradale - che comportando l'insediamento di nuove attività zootecniche le quali si ritiene potrebbero rappresentare una potenziale forma di intrusione paesaggistica in **conseguenza dell'eventuale esposizione visiva** rispetto al versante in cui risultano insediate, al fondovalle ed al versante opposto. . Si richiede pertanto un

approfondimento della valutazione di merito di tali previsioni rispetto al loro inserimento all'interno dell'ambito agricolo in cui ricadono.

Riguardo alla fascia di rispetto ridotta che era prevista con la variante v59 si evidenzia che la zona per attività agricola AA2 è stata stralciata in adozione definitiva compresa la riduzione di fascia di rispetto stradale.

Per quanto riguarda la previsione v40 - Attività zootecnica di dimensioni contenute, la scelta viene confermata in adozione definitiva verificato che per la richiesta dell'imprenditore agricolo non esistono soluzioni alternative che presentino minor impatto paesaggistico di quello che potrebbe essere generato con la variante v40.

Per quanto l'esposizione paesaggistica si allegano alcune foto relative alla visuale dall'altro versante.



Per quanto riguarda la variante V23, che trasforma un'area agricola in residenziale di nuova espansione con vincolo prima casa, si osserva la localizzazione isolata e la necessità di relazionare dal punto di vista insediativo il nuovo lotto residenziale all'edificio contermini di cui alla variante V22. Peraltro quest'ultima variante trasforma un edificio in zona agricola in area residenziale saturata - che si ritiene in modo non condivisibile rispetto agli ambiti omogenei riferibili alle cosiddette "zone sature" - configurandosi a tutti gli effetti come un principio di formazione di un nuovo insediamento residenziale isolato in area agricola.

L'Amministrazione comunale si è posta come obiettivo della variante quella di garantire il massimo impegno per offrire ai propri cittadini di ottenere le migliori condizioni per garantire un futuro di sviluppo e ottimali condizioni di vita e vivibilità del proprio territorio.

La variante generale prevede una sostanziale riduzione di richiesta di aree fabbricabili conseguenza a numerosissimi fattori: diminuzione della popolazione, incremento dei costi di costruzione, imposizioni fiscali inoculate quando vanno a colpire non le speculazioni ma semplici aspettative per potere in futuro disporre di aree necessarie a soddisfare le esigenze abitative dei propri familiari.

10 sono le varianti che prevedono riduzione di capacità edificatoria per un totale di 2.500 mq di Sun.

Solo due sono le varianti sostanziali che prevedono incremento di capacità edificatoria per nuovi edifici, oltre a due incrementi di potenzialità inseriti in zone già edificate per un totale di 740 mq. Sun.

Di fronte a questi numeri e letto il verbale del servizio urbanistica pare inverosimile trovare un espresso parere negativo per l'unica variante che non presenta nessun problema per non essere accettata se non la presunta "formazione di una nuova residenziale isolata".

Per quanto riguarda lo specifico caso delle varianti v22 e v23 si evidenzia che l'area non è isolata. La zona è dotata di tutte le infrastrutture e nei suoi immediati dintorni si trovano il campo di calcio, la centrale di teleriscaldamento, il CRM, una zona produttiva e si pone ai margini della zona agricola

L'edificio esistente è da decenni abitato, ed un figlio della famiglia che vi risiede con continuità, ha la necessità di realizzare la propria abitazione nello stesso luogo, che è di proprietà familiare, dove negli anni la famiglia ha già investito quanto necessario per completare tutte le opere di urbanizzazione per il primo edificio, e che oggi possono essere utilizzate ed ottimizzate per la realizzazione di una seconda unità abitativa indispensabile per mantenere sul territorio una nuova famiglia recentemente costituita.

Confermando inoltre la volontà di sostenere questa previsione, per la adozione definitiva si provvede inoltre ad accogliere la richiesta di implementazione della superficie destinata alla residenza al fine di garantire non solo gli spazi adeguati per l'abitazione, ma anche per permettere di realizzare a servizio dell'abitazione la propria autorimessa coperta fuori terra, al fine di non gravare ulteriormente sui costi dell'insediamento a carico del privato. La nuova zona C1.c prevede

Per quanto attiene l'apparente disturbo che potrebbe essere recato dai mezzi che accedono alle aree del teleriscaldamento e del CRM, si precisa che le due aree si trovano prima della zona residenziale, direttamente accessibili dalla viabilità provinciale posta a monte. La nuova zona residenziale non sarebbe quindi interessata dal traffico ponendosi oltre la zona produttiva.

Al fine di garantire il dovuto distacco di protezione fra la zona produttiva e la zona residenziale verrà posto nell'area intermedia, sempre di proprietà dei richiedenti, un'ampia fascia di verde di rispetto inedificabile garantendo che nel futuro non possano essere inserite ulteriori espansioni edilizie. Si evidenzia che già gran parte delle aree vincolate a verde pubblico previste per marginare e mascherare il teleriscaldamento ricadono già su terreni di proprietà della stessa famiglia, senza che la stessa si sia mai opposta o che abbia preteso adeguato indennizzo.

In conclusione l'Amministrazione comunale esprime la propria volontà di confermare le varianti v22 e v23 con le integrazioni descritte avendo verificato che per soddisfare le esigenze abitative della famiglia non esistono soluzioni alternative

Relativamente alle varianti V56 e V57, si osserva che la nuova area zootecnica risulta poco coerente rispetto alla valenza tipologica attribuibile all'edificio del PEM, che in questo caso caratterizza l'area, e che sarebbe oggetto di un radicale intervento di trasformazione d'uso e ampliamento. Si ritiene in via generale che un edificio individuato all'interno del PEM possa essere oggetto di ampliamenti volumetrici ai fini agricoli o zootecnici sulla base di particolari evoluzioni tipologiche dell'edificio stesso oltre che sulla base dell'effettiva consistenza produttiva dell'azienda agricola.

L'area scelta per la realizzazione dell'attività zootecnica risulta molto defilata (non visibile da nessun luogo abitato) e interessa un edificio del PEM con scarsi caratteri tipologici dovuti ai continui lavori di trasformazione effettuati dai proprietari esclusivamente per mantenere attiva la propria attività agricola, ancorché non svolta in forma imprenditoriale.

Tali attività rurali, purtroppo rare, sono assolutamente da incentivare e possibilmente favorire senza inserire ulteriori prescrizioni che possano scoraggiare qualsiasi tipo di investimento fondamentale per potere mantenere le caratteristiche del paesaggio culturale montano.

Impedire la possibilità di realizzare una stalla solo perché il proprietario ha fin'ora mantenuto i propri coltivi e utilizzato la propria stalla/fienile sarebbe assolutamente inopportuno e contro ogni logica.

La scelta operata in adozione preliminare viene fortemente confermata in adozione definitiva verifica il ridottissimo impatto ambientale, il ridotto valore storico dell'edificio esistente (che comunque non viene demolito), e l'assenza di soluzioni alternative per potere garantire alla azienda di continuare la propria attività di piccolo allevamento di dimensione familiare e non imprenditoriale..

All'interno delle aree insediative dei tre nuclei che compongono il territorio comunale, il verde di protezione risulta automaticamente modificato in verde privato anche di consistenti estensioni per il quale si osserva che risulta normato all'interno delle NTA con due differenti articoli (37 e 62). Si stralciano inoltre aree adibite a verde attrezzato per il quali si richiede una preliminare verifica di massima degli standards urbanistici verificati per nuclei urbani all'interno dello strumento della rendicontazione urbanistica.

La rendicontazione urbanistica è stata integrata con il calcolo degli standard urbanistici per l'intero comune e non per nucleo abitato.

Non è stata effettuata la suddivisione rispetto ai singoli nuclei abitati poiché per quanto riguarda i servizi pubblici e scolastici, prima la concentrazione delle strutture scolastiche avvenute presso i plessi di Pieve di Bono e di Tione e successivamente l'unificazione amministrativa hanno comportato una inevitabile riduzione in termini di superficie delle zone a servizi pubblici.

Si assicura in ogni caso il rispetto dello standard relativo al verde pubblico ed ai parcheggi per l'intero territorio ed anche per i singoli nuclei.

Relativamente alla variante **c64**, in sede di conferenza di pianificazione sono stati richiesti chiarimenti in merito all'attuazione dei piani attuativi a fini produttivi che risultano ora stralciati e puntualmente normati all'interno delle NTA. Rispetto alle nuove previsioni che interessano tale ambito, si rende necessaria la verifica di coerenza nei confronti dell'art. 95 del Regolamento urbanistico provinciale, e dell'articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, all'interno del quale si specifica che, nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini purché sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione. Inoltre, si ritiene necessaria una verifica di coerenza delle previsioni di cui all'articolo 66 delle NTA rispetto alle attività ammissibili nelle aree produttive.

Con l'adozione definitiva è stato tolto il limite alle medie strutture di vendita: per le zone classificate come compatibili con le aree commerciali sono ammessi quindi sia il vicinato sia la media struttura di vendita.

Per quanto riguarda i limiti posti dal PUP sono già richiamati all'articolo 108.

PEM - Patrimonio Edilizio Montano

Il manuale tipologico unificato è da integrare con le varianti introdotte rispetto alla pianificazione vigente in quanto non risultano evidenziate le modifiche introdotte e conseguentemente risulta difficoltosa una loro valutazione. In via generale si osserva che il patrimonio edilizio montano non può essere soggetto a residenza permanente come stabilito dall'art. 12,

Viene modificato il comma 12 richiamando i contenuti dei criteri approvati con del GP 611/2002, aggiungendo un'ulteriore prescrizione reattiva alle opere di urbanizzazione.

gli ampliamenti volumetrici di cui all'art A.5 sono da individuare secondo le esigenze di carattere produttivo e secondo una possibile evoluzione tipologica delle case cosiddette agricole di fondovalle, la possibilità di realizzare cavedi interrati va esaminata sulla base di dimensioni strettamente funzionali all'aerazione delle murature seminterrate,

tipologie di analisi, modalità di interventi, ampliamenti ammessi, realizzazione di cavedi sono già parte fondante dei diversi PEM approvati.

In particolare per cavedi e dimensioni si veda il PEM di Bersone, per quanto riguarda le tipologie di intervento ammesse sulle diverse categorie e classificazioni si veda il PEM di Daone.

L'unificazione del manuale prevede l'applicazione a tutti e tre i PEM delle stesse regole, sia per questione di parificazione delle possibilità di intervento di recupero, sia per garantire uniformità di verifica e controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto riguarda i cavedi viene integrato il comma 6. riprendendo la raccomandazione.

il cosiddetto ripristino edilizio R9 va esplicitamente rinviato alle condizioni previste dall'articolo 107 della LP, per il quale l'adeguamento tipologico non risulta contemplato come categoria di intervento.

Non risulta possibile rinviare all'articolo 107 in quanto l'articolo di legge prevede la ricostruzione tempestiva, mentre il PEM è nato da presupposti diversi, con particolare attenzione al recupero anche di manufatti crollati nel tempo, ma che per motivi principalmente dovuti all'abbandono della montagna, legati alla mancanza di una legislazione che permettesse la ricostruzione ed il cambio d'uso in abitativo stagionale, hanno perciò comportato la rovina che perdura anche da decenni, ma che non per questo inficia la volontà del legislatore che nel 2002 ha previsto la possibilità di ricostruire questi edifici.

In ogni caso l'articolo 107 cita espressamente che la ricostruzione è ammessa qualora non espressamente vietata dai piani di recupero del patrimonio edilizio montano, quindi un rinvio all'articolo 107 non appare utile se non proprio per confondere il presupposto fondante che possa prevedere la ricostruzione: tempestività per la L.P. 15/82015,

Per le schede variate risulta necessario specificare le nuove previsioni introdotte osservando quanto segue:

Variante V55 scheda n.65 contempla diverse indicazioni da approfondire e da rendere organiche tra loro; la categoria di intervento prevista non risulta contemplata all'interno del manuale tipologico unificato, mentre la categoria R9 ripristino edilizio non risulta contemplata dalla legge urbanistica; inoltre è da capire se la nota n.65 risulti introdotta o meno con la variante, che si ritiene non coerente come indicazione rispetto alla tipologia dell'edificio;

La possibilità di ricostruzione dell'edificio con distanza 4 metri è già prevista dal PEM in vigore di Bersone e l'intervento risulta già concesso.

In fase di esecuzione dell'intervento di ricostruzione è stato espressamente richiesta una modifica delle previsioni relativamente al posizionamento della ricostruzione che è stata accolta con la variante modificando la distanza degli edifici. La modifica delle note contenute nella scheda permette il completamento dei lavori in corso consigliando le esigenze dei proprietari con i criteri di tutela paesaggistica dell'area. Le indicazioni progettuali specificatamente indicate nella scheda costituiscono quindi una eccezione rispetto alle norme di carattere generale contenute nel Manuale tipologico

unificato del PEM. Nella scheda viene tolta la parte relativa alle sistemazioni esterne già disciplinate compiutamente dal Manuale Tipologico Unificato del PEM.

Per quanto riguarda il PEM la categoria del Ripristino edilizio, ancorché non contemplata dalla legge urbanistica provinciale, risulta l'unica categoria coerentemente assegnabile alla ricostruzione o demoricostruzione dei ruderi esistenti in conformità con quanto previsto al comma 2, art. 2, del disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Provinciale 611 di data 22/03/2002. "Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano".

La maggior parte dei PEM approvati dal 2002 ad oggi contemplano la categoria del ripristino tipologico o filologico.

La differenza fra "ripristino edilizio", "ricostruzione ruderi", "demolizione con ricostruzione", a parte la differenza semantica o metodologica di analisi, conduce progettualmente a risultati del tutto assimilabili con la realizzazione di un nuovo edificio che mantenga i caratteri tipologici in linea con le indicazioni contenute nel Manuale del PEM. La ricostruzione deve in ogni caso essere valutata preventivamente dalla competente commissione della comunità di valle, alla quale spetta la valutazione di tipo paesaggistico conformemente anche al nuovo manuale dell'Architettura Tradizionale delle Giudicarie.

Nello specifico caso dei PEM di Daone Bersone e Praso il mantenimento delle definizioni risulta necessario ed insostituibile al fine di garantire il rispetto dei criteri paesaggistici contenuti negli stessi piani regolarmente approvati.

Variante V58 scheda 100, si ritiene non opportuna la possibilità di concedere un ampliamento di 150 mq di SUN relativamente a un edificio che dalla foto appare di carattere accessorio;

L'edificio, pur presentandosi soggi in legno, deriva da una vecchia costruzione ristrutturata negli anni '60.

L'ampliamento è motivato dalla necessità di ristrutturare l'edificio funzionale non solo alla coltivazione del fondo ma anche alla stanzialità della famiglia che si occupa dello sfalcio dei prati circostanti. Se si vuole mantenere la montagna nell'aspetto originario che lo stesso toponimo richiama - Boniprati - è assolutamente necessario che le famiglie continuino a frequentare la montagna pur potendo disporre di spazi adeguati e condizioni igieniche e di agibilità dei locali adeguate.

Nello specifico caso è stato verificato che l'attuale dimensione non permette una stanzialità della famiglia per un periodo necessario e sufficiente a garantire il mantenimento della vivibilità della montagna.

Viene confermata quindi la variante pur riducendo la dimensione dell'intervento a 120 qm di Sun

Variante V46, scheda 104, non ammissibile riduzione della fascia di rispetto stradale in quanto ricadente in area agricola;

La riduzione della fascia di rispetto viene stralciata in adozione definitiva.

Variante V36 scheda 340.M.D., verificare ammissibilità di realizzare attività commerciale, valutare gli eventuali ampliamenti puntuali concessi secondo un'evoluzione tipologica dell'edificio;

Premesso che per un errore la variante sull'edificio classificato come 340.M.D è stata indicata in scheda come v36 e nell'elenco varianti come v61. Ciò ha anche comportato un errore nella cartografia e negli shape dove manca la variante v61.

Variante v61 = Scheda 340.M.D

L'ampliamento di 50 mq è destinato a strutture autonome da realizzare all'interno dell'area individuata come agrituristica e disciplinata all'articolo 81. inoltre al norma prevede che dette strutture debbano essere reversibili.

Per quanto riguarda l'attività commerciale risulta ammissibile anche sulla base dei criteri del GP 611/2002 che non la vieta.

La dimensione dell'ampliamento è solo interrata e segue delle indicazioni puntuali chiarite con l'inserimento del nuovo

"Per quanto concerne le modalità di utilizzo, oltre alle destinazioni d'uso agrosilvopastorali originarie sono ammesse quelle di tipo abitativo, turistico-ricettivo, agriturismo, artigianale e di servizio a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici montani e loro pertinenze e di utilizzare anche in modo non permanente i fabbricati."

Variante V36, scheda 357 M.D. aggiornamento documentazione fotografica in quanto non appare come rudere, che eventualmente potrà essere ricostruito ai sensi dell'articolo 107 L.P.;

Si provvede ad integrare la scheda con nuove foto. Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 107 si rinvia a quanto sopra riportato.

Variante V53 scheda 371 M.D. edificio già consistente dal punto di vista volumetrico, eventuali aumenti volumetrici a chiusura dei portici laterali;

La scheda contiene già l'indicazione dell'ampliamento laterale, anche se non esclude la possibilità di realizzarlo sul retro. Saranno le commissioni competenti che valuteranno la coerenza dell'intervento con le tipologie ammesse. Si conferma quindi la variante V53 inserendo la prescrizione contenuta all'art.21.1.21.

La valutazione della fattibilità dell'intervento e della sua coerenza con i criteri generali contenuti nel PEM devono necessariamente confrontarsi con le specifiche esigenze espresse dai censiti ai quali l'amministrazione, nell'ambito del rispetto dei criteri generali e delle norme sulla sicurezza del territorio, pone come obiettivo l'accoglimento delle istanze e come azione la specifica previsione di ampliamento, o altra tipologia di intervento, per garantire la valorizzazione del patrimonio edilizio montano e la conservazione del paesaggio alpino che può perdersi con la permanenza dell'uomo sul territorio montano, non come presenza sporadica o escursionistica, ma stanziale (almeno stagionalmente) affinché chi poi si reca sugli stessi territori per esigenze turistiche, didattiche, culturali, naturalistiche, possa trovare un ambiente ospitale, mantenuto, sicuro.

Variante V50, scheda 438 MD, edificio ricostruibile solo ai sensi dell'articolo 107 della LP;

Variante V2 scheda 608 MP, da ricostruire eventualmente ai sensi dell'art. 107 della LP.

Le varianti V2 e V50 sono confermate riproponendo le considerazioni già contenute ai precedenti punti. Si osserva che le strutture murarie residuali esistenti consentono di risalire alla tipologia originaria e la ricostruzione, (ancorché non espressamente prevista nelle definizioni art. 77 della L.P. 15/2015, ma comunque attuabile come intervento verificato che lo stesso art. 107 ne contempla le modalità, addirittura consentendo lo spostamento di sedime) deve avvenire applicando il criterio del "Ripristino tipologico" che normalmente definito dai manuali di urbanistica, dai disciplinari di restauro e contenuto nelle norme attuative della pianificazione di secondo livello (comunità, ambito, province) o terzo (comunale).

Per quanto riguarda la V2 si è provveduto alla riduzione della zona prativa alla limitata zona già contenuta nel PRG in vigore.

NORME DI ATTUAZIONE

Relativamente all'apparato normativo del PRG, si prende atto dell'unificazione delle norme di attuazione tuttora vigenti degli ex comuni di Praso, Bersone e Daone e delle problematiche che tale coordinamento ha comportato. Tuttavia risulta opportuna una verifica delle principali modifiche introdotte rispetto all'attuale quadro normativo complessivo, in quanto non sono facilmente individuabili sia la provenienza che le motivazioni di alcune norme fondamentali contenute nelle norme di attuazione unificate, e per le quali ci si riserva una valutazione di coerenza sulla base delle loro previsioni vigenti o meno.

Abbaini

Ad esempio, si rileva un'indicazione normativa relativamente alle generalizzata ed indifferenziata possibilità di realizzare abbaini in copertura.

Art. 8 delle NdA.

I contenuti dell'articolo 8 non introducono nessun stravolgimento delle norme in vigore. La tipologia dell'abbaino è sempre stata considerata coerente con l'architettura dei paesi di montagna e nel testo che segue (estratto dell'articolo 8) non si riscontrano particolari ostative.

Si osserva che nel PEM gli abbaini sono vietati.

....

Abbaini: E' consentita la realizzazione d'abbaini sulle coperture al fine di garantire l'ottimale illuminazione dei locali abitabili del sottotetto. Per gli spazi non abitabili sono comunque ammessi gli abbaini necessari per accedere al manto di copertura di dimensioni ridotte.

Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio.

L'inserimento di abbaini all'interno delle falde del tetto deve essere preventivamente valutato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e volumetriche.

.....

Dal punto di vista degli indici edificatori (Sul, Sun) gli abbaini non rilevano ai fini del loro calcolo. Se il piano sottotetto è abitabile, l'abbaino rientra nella Sun esistente e non può essere introdotto il vincolo del volume, che nel passato ne limitava la realizzazione in quanto in molti regolamenti l'abbaino veniva considerato "volume urbanistico".

Ora gli abbaini, necessari in molti interventi di recupero abitativo del sottotetto, possono essere realizzati sulla base di criteri tipologici e/o paesaggistici.

Edifici esistenti

Si definisce come edificio esistente l'edificio concluso alla data di fondazione del nuovo Comune di Valdaone, ovvero nel 2015.

Art. 18 commi 1 e 2 delle NdA.

Con l'unificazione dei diversi PRG la richiesta espressa da parte dell'Ufficio tecnico supportata dalle scelte dell'Amministrazione Comunale che mirano alla riqualificazione e recupero degli edifici esistenti, si rende necessario definire edificio esistente, sul quale potere poi attuare gli interventi di recupero, quelli esistenti alla data del 1° gennaio 2015 consapevoli che tale scelta non comporta nessun stravolgimento della pianificazione e gli interventi di recupero, con eventuale ampliamento, sono sempre stati rari e limitati per dimensione.

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che gli ampliamenti degli edifici esistenti non possano comunque essere duplicati nel caso l'edificio abbia già goduto di interventi "una tantum" negli ultimi dieci anni.

si ammettono interventi per gli edifici in centro storico riferibili alle diverse categorie di intervento, si consentono costruzioni accessorie di superficie massima di 20 mq., ecc.

Art. 82 costruzione accessorie ed edifici pertinenziali esistenti.

L'articolo definisce i criteri e le dimensioni delle costruzioni accessorie previste ai sensi dell'articolo 3 del dpp 8-61/ "realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali". demandando quindi al PRG stabilire le dimensioni e le tipologie ammesse.

A titolo di confronto il PRG di Praso (artt. 12.G 18.A 18.B) prevede dimensioni variabili da 40 a 70 mc. paragonabili ad una superficie coperta variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 35 mq.

PRG di Bersone prevede superfici variabili da 12,5 a 20 mq. (art. 25)

PRG di Daone prevede da 15 a 42 mq (art.73 lettera C).

La nuova norma prevede dimensioni di 20 mq massimo per le costruzioni accessorie al difuoir dei centri abitati. Da 20 mq. a massimo 40 mq. per gli edifici all'interno dei centri abitati in base al numero di alloggi contenuto in ogni singolo edificio.

La norma appare in linea con quanto previsto dai PRG precedenti attuando una semplificazione necessaria al fine di rendere gli interventi uguali su tutto il territorio del nuovo comune.

Conversione e verifica indici edificatori delle zone residenziali.

Per quanto riguarda la conversione degli indici si prende atto che il coefficiente di conversione degli attuali indici fondiari di 0,3 risulti un dato consolidato all'interno di diversi PRG delle Giudicarie.

Si ravvisa però che risultano omogeneizzate delle zone che allo stato del PRG vigente presentano indici differenti.

Le zone residenziali di completamento risultano avere indici diversi tra loro, ovvero di 2 mc/mq, 1 mc/mq e 1,5 mc/mq, che verrebbero uniformati rispetto ad un indice di utilizzazione fondiaria di 0,45.

Art. 59. B1 Zona residenziale sature [B101]

Nei PRG in vigore i valori erano si trovavano i seguenti indici:

Bersone: non c'è la zona residenziale satura.

Daone: si prevedono zone sature in Val di Daone (Pracul) e nei dintorni dell'abitato con diverse modalità di intervento definite alle lettere m) e r) dell'ex articolo 16.

Praso: nella zona satura sono ammessi ampliamento una tantum nella misura del 20% del volume esistente (ex art. 13.a, comma 14)

Per le zone sature non si prevedono nuovi edifici ma sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento una tantum e sopraelevazioni per il recupero abitativo del sottotetto.

*Per la **Val di Daone**, nel testo di adozione definitiva, si accoglie la richiesta di porre un vincolo sulla sopraelevazione nelle zone residenziali esistenti.*

Il cartiglio B1 viene quindi suddiviso in due nuovi cartigli B1.a e B.b. Nel primo caso gli interventi di ampliamento devono rispettare le altezze degli edifici esistenti con sopraelevazione massima di 1 m. e comunque nel limite di altezza minima interna netta di 1,6 all'imposta e di 2,20 ponderale e nel limite del 10% della Sun esistente come riportato ora all'articolo 57 e 58 delle NdA.

Art. 60. B3 Zona residenziale di completamento [B103]

Nei PRG in vigore i valori erano si trovavano i seguenti indici:

Bersone Zona B insediativa di completamento (art. 29)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 9,0 m - Nr. piani 3

Daone Zone residenziali di completamento (art. 17)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 8,5 m

Daone Zona residenziale di completamento con piano di lottizzazione (art. 18)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 8,5 m - Nr. piani 3

Praso: non ci sono zone di completamento

*Per il **PL1 a Bersone**, già approvato dal consiglio comunale, vengono confermati gli indici del PRG in vigore, senza incremento, come richiamato agli articoli 60 comma 6 e articolo 84 delle NdA, confermando di fatto il precedente i.e. di 1,0 mc/mq e altezza 9,0 m.*

Per l'adozione definitiva si propone di mantenere gli indici riducendo le altezze con i seguenti nuovi valori: Uf 0,45 - Hf 9,5 - He 8,5 - Nr. piani 4

Il numero di piani pari a 4 deriva dalla necessità di coprire interventi già esistenti dove anche con un'altezza ridotta a 8 metri si possono riscontrare 4 piani esistenti o potenzialmente realizzabili dove, in base alla definizione contenuta nel regolamento attuativo, anche il seminterrato oltre i 1,5 m. ed il sottotetto all'imposta oltre i 0,50 m. possono costituire "piano" da comprendere nei limiti della norma (per esempio 1,6m+2,9m+2,9m+0,6m = 8 metri).

Art. 61. C1 Zona residenziale di espansione [C101]

Nei PRG in vigore i valori erano si trovavano i seguenti indici:

Bersone Zona C insediativa di espansione (art. 30)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 9,0 m - Nr. piani 3

Daone: non ci sono zone di espansione.

Praso Zona residenziale di espansione (art. 13.B)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 8,5 m

Praso Zona residenziale di espansione con piano di lottizzazione (art. 13.C)

i.e. 1,50 mc/mq - Hf 8,5 m - Nr. piani 3

In adozione preliminare le zone sono state tutte inserite nel nuovo articolo 61 C1 con indici parificati: Uf 0,45 - Hf 10,0 - He 9,0 - Nr. piani 4 introducendo anche il lotto minimo di edificabilità pari a 500 mq.

Per l'adozione definitiva si propone di mantenere gli indici riducendo le altezze con i seguenti nuovi valori: Uf 0,45 - Hf 9,5 - He 8,5 - Nr. piani 4

Nel testo di adozione definitiva verificata la necessità di inserire una sostanziale modifica alla zona destinata alla realizzazione di un nuovo edificio si provvede ad inserire una zona C1.b estensiva riducendo gli indici edilizi, garantendo in ogni caso la realizzazione di un edifici con Sun massima pari 230 mq come in adozione preliminare, previa approvazione dello stuio di compatibilità come richiesto dalla conferenza servizi PGUAP.

Altezze degli edifici

La stessa altezza degli edifici risulta equiparata a una massima sul fronte di 9 m, quando nella zona B3c di Daone l'attuale altezza massima risulta di 8,5 metri, con un incremento non indifferente che, in certe zone, come in località Pracul, possono risultare fuori luogo.

Si rinvia ora ai nuovi limiti previsti per le zone B sature A (art. 59) differenziate per le zone interne alla valle di Daone e quelle perimetrali agli abitati esistenti.

Relativamente alla modifica delle norme esistenti rispetto ai tre originari PRG o alla loro modifica, si ritiene che sia la sopraelevazione dei sottotetti in deroga alle altezze di zona esistenti di cui all'articolo 57, che l'ampliamento volumetrico "una tantum" di cui all'articolo 58 nel limite del 30% del volume in aggiunta alla sopraelevazione appena sopra richiamata e, tra l'altro, con possibilità che si ritiene impropria su aree adiacenti con destinazione diversa - siano da verificare attentamente in quanto risultano previsioni che modificano l'assetto pianificatorio preesistente in modo sostanziale.

Gli interventi come definiti agli articoli 57 e 58 garantiscono le stesse modalità di intervento precedentemente previste con l'incremento volumetrico una tantum del 20%.

Come già dimostrato negli schemi allegati alla relazione illustrativa la conversione delle possibilità di ampliamento in termini di Sun non permettono di realizzare gli stessi interventi di riqualificazione e riuso dell'edificio esistente del PRG in vigore.

Sono con la previsione separata della sopraelevazione e dell'ampliamento si può garantire anche nel futuro l'intervento di recupero degli edifici esistenti, ciò tenendo in considerazione la riduzione delle zone di espansione in linea con gli obiettivi dalla legge provinciale che mira alla densificazione delle zone urbanizzate limitando al minimo il consumo di suolo.

Per l'adozione definitiva viene inserito l'incremento della Sun pari al 20% misura minima per garantire la possibilità di limitati ampliamenti laterali, o il recupero di corpi aggiunti come la copertura di terrazze (che ora rientrano nel calcolo della Sun mentre prima non costituivano volume urbanistico) e per la trasformazione d'uso di scale interne nel caso di ristrutturazioni totali dell'edificio.

L'art. 57 viene inoltre integrato con il comma 6 ponendo un limite più rigoroso alla sopraelevazione in zona Val di Daone (Zone B1.a).

Art. 47. Risanamento conservativo [A204].

Per quanto attiene alle nuove previsioni relative al risanamento conservativo di cui all'articolo 47, si ritiene che le possibilità generalizzate di realizzare balconi, abbaini e cappotti esterni, siano da verificare puntualmente rispetto ad ogni singola scheda del centro storico.

Si provvede a riscrivere l'articolo

La norma che prevede la possibilità di inserire timpani ed abbaini è già presente nelle norme del PRG di Daone in vigore ed è stata applicata costantemente senza che ciò abbia comportato problemi di natura paesaggistica o di tutela dell'insediamento storico, garantendo anzi migliori condizioni di abitabilità degli edifici, limitando le sopraelevazioni dell'imposta del tetto.

La possibilità di realizzare cappotti è limitata ai fronti secondari (spesso si tratta di fronti posti a monte o a nord dove le condizioni climatiche richiedono interventi strutturali necessari per garantire salubrità ed economicità degli interventi anche nell'ottica del risparmio energetico). In recenti PRG approvati la norma è stata accettata.

Si chiede di potere confermare questa previsione che viene integrata con la necessità di ottenere un preventivo nulla osta da parte della CEC o del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico per garantire un controllo delle iniziative in linea con i criteri generali di tutela.

In sede di istruttoria condotta dallo scrivente Servizio in merito alle norme di attuazione unificate della variante in esame è emerso quanto segue.

Articolo 6 "Elaborati del piano regolatore", tra gli elaborati costitutivi del prg, mancano le norme di attuazione;

Integrato l'articolo 6

Articolo 8 "Definizioni indici e parametri edilizi ed urbanistici" recinzioni: verificare il testo poiché non è chiara la frase "... vedi note dal ciglio stradale, vedi note del 9/9/2019";

Tolto il refuso (si trattava di una nota nascosta nel testo)

abbaini: verificare la norma poiché non mette limiti né al numero né alle dimensioni e inoltre l'ammissibilità è a discrezione del singolo funzionario responsabile del servizio tecnico comunale;

Vedi la considerazione riportata nel punto precedente relativa ll'art. 8 delle NdA.

Articolo 13 "Interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione", non è pienamente corretto quanto riportato, poiché sia alcune opere di infrastrutturazione che le opere di urbanizzazione secondaria necessitano della presenza di specifiche previsioni

urbanistiche. Al fine di non creare fraintendimenti, è necessario fare un mero rinvio agli articoli 79 delle l.p. n. 15/2015 e all'articolo 11 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

Modificato l'articolo 13. Opere di infrastrutturazione del territorio ed Opere di urbanizzazione..

Articolo 23 "Area di tutela ambientale", il comma 1, primo periodo, riporta quanto già definito dall'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;

Si provvede a modificare il comma 1 con la dicitura " Per la definizione di area di tutela ambientale si rinvia all'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP."

Articolo 31 "Aree di protezione dei laghi", comma 3: va chiarito che gli incrementi di ricettività del 20% in termini di posti letto, sono ammessi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 delle norme del PUP;

Si provvede a modificare il comma 3 come richiesto

Articolo 32 "Invarianti PUP" comma 1: la definizione di invariante è data dall'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;

Si provvede a modificare il comma 1 con la dicitura "Per la definizione di invarianti si rinvia all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP"

Articolo 37 "U.E. - Unità edilizia" per la definizione di unità edilizia va rinviato all'articolo 3, comma 1, lettera u), della l.p. n. 15/2015.;

Corretto il comma 1 e 2 dell'articolo 37.

Articolo 38 "Aree libere" verificare il primo periodo del comma 4 che risulta incompleto; verde privato: al fine di non creare fraintendimenti va chiarita la relazione/differenza con il successivo articolo 62 "H1 – Zone a verde privato" delle norme, a cui rinvia la legenda.

Si è specificato che il verde privato all'art.38 si riferisce solo a quello presente all'interno del centro storico. ("Verde privato in centro storico", come da legenda IS in cartografia)

La medesima cosa vale per le aree a "verde attrezzato" e "parco urbano" disciplinate sia da quest'articolo che dai successivi articoli 92 e 93;

Si è specificato che il verde attrezzato e il parco urbano all'art.38 si riferiscono esclusivamente a quello presente all'interno del centro storico. Si è provveduto a modificare anche il riferimento normativo in legenda Insediamento Storico.

Articolo 40 "Norme generali di intervento", verificare il comma 4 che alla terza riga riporta un probabile refuso;

Si provvede a rimuovere il refuso

Articoli 44 "M1 Manutenzione ordinaria", 45 "M2 Manutenzione straordinaria, 46 "R1 Restauro", 47 "R2 Risanamento conservativo, 48 "R3 Ristrutturazione edilizia", 50 "R6 Demolizione", 51 "R7 Nuova costruzione" e 52 "R8 Ristrutturazione urbanistica", le definizioni delle categorie d'intervento sono date dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;

Si provvede a modificare il comma relativo alla definizione della categoria di intervento a cui si fa riferimento, con la dicitura "Per la definizione della categoria di intervento "___", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015".

Articolo 47 "Risanamento conservativo", non è corretto escludere dal volume edilizio gli abbaini e i timpani (finiture ed elementi esterni). Tale osservazione vale anche per gli articoli successivi; verificare la possibilità di realizzare balconi nella categoria del risanamento conservativo purché compatibile con tipologia e posizione e se preventivamente valutato dal Responsabile del Servizio tecnico comunale (verificare anche discrezionalità del singolo funzionario). È opportuno che la realizzazione dei balconi sia individuata sulla singola scheda di catalogazione dell'edificio. Valutare anche la possibilità di realizzare cappotti esterni;

Confermato.

La norma risulta già in vigore nel PRG di Daone. Si evidenzia inoltre che la giurisprudenza prevede che gli abbaini, qualora di dimensioni contenute e finalizzati all'accesso al tetto (per manutenzione) o per dare aria e luce al sottotetto sono sempre ammessi purché non ledano diritti di terzi.

Stessa considerazione si può fare per gli altri elementi indicati.

Articolo 57 "Sopraelevazione sottotetti", valutare l'ammissibilità di realizzare ampliamenti dei sottotetti anche in deroga delle altezze massime di zona;

Si provvedere ad integrare l'articolo 57 con il comma 7 che disciplina i limiti di altezza e riduce le possibilità di deroga indistinta (cancellata dal comma 1).

Articolo 58 "Ampliamento volumetrico "una tantum", gli ampliamenti degli edifici esistenti sono da stabilire in termini di superficie utile netta, e non di volume; verificare se ammissibile consentire nelle aree sature l'ampliamento "una tantum" del 30% del VI in aggiunta alla sopraelevazione del sottotetto di cui all'articolo 57; valutare se è ammissibile consentire l'ampliamento laterale anche su aree adiacenti con destinazione urbanistica diversa;

Si provvedere ad inserire un nuovo criterio derivato da quanto già previsto nel PRG in vigore per gli edifici dismessi in zona agricola parificando criteri e modalità di calcolo delle superfici.

Articolo 64 "D2 – Zone a campeggio e sosta camper", come stabilito dall'articolo 119 della l.p. n. 15/2015, l'alloggio del gestore è ammesso nel limite complessivo di 120 mq di Sun e non di 400 mc di volume; i parametri volumetrici espressi in mc/mq vanno sostituiti con gli indici di utilizzazione fondiaria Uf espressi in mq/mq.;

Si provvedere a convertire i valori.

Articolo 73bis (ora art. 72) "Zone agricole – Norme di carattere generale", l'alloggio per l'impresa è da stabilire in 400 mc di volume lordo fuori terra e non in 120 mq di Sun (comma 3);

Si provvedere a convertire i valori.

gli ampliamenti degli edifici esistenti sono da stabilire in termini di superficie utile netta, e non di volume (commi 10 e 13); l'indice di fabbricabilità fondiaria aziendale IFF espresso in mc/mq va sostituito dall'indice di utilizzazione fondiaria Uf espresso in mq/mq (comma 17);

Si provvedere a convertire i valori.

Articolo 77 "Zone a bosco" e Articolo 78 "Zone a pascolo", gli ampliamenti degli edifici esistenti sono da stabilire in termini di superficie utile netta, e non di volume (comma 8); eliminare i contenuti già disciplinati dagli articoli 38, 39 e 40 del PUP, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;

Si provvedere a convertire i valori. Si conferma il richiamo alle norme del PUP, espressamente citate, in quanto necessarie per favorire la compensazione della disciplina anche ai non addetti ai lavori il contenuto della norma. Tale eccezione alla prevista "non duplicazione della disciplina" è ammessa dallo stesso articolo 17, comma 6.

Articolo 81 "Area per aziende agricole", per le zone "AA1-Apicoltura" e "AA2-Azienda vitivinicola", non è corretto usare il parametro della Sul per definire le costruzioni interrato poiché, quando in rapporto di funzionalità con l'edificio in superficie non generano superficie utile lorda (verificare); per la zona "FL1-Azienda floro-orto-vivaistica", l'edificazione di nuove costruzioni va stabilita in termini di superficie utile netta, e non di volume; per la zona "Z-Azienda agricola zootecnica", l'indice di fabbricabilità fondiaria IFF espresso in mc/mq va sostituito dall'indice di utilizzazione fondiaria Uf espresso in mq/mq.;

Si condivide il parere. Per quanto riguarda la zona AA2

Si provvedere a convertire i valori. La variante v59 che inseriva la zona AA2 è stata ora sostituita con la variante v68 che prevede una struttura di limitate dimensioni, interrata, prossima al centro abitato ed inserita in zona agricola del PUP e non più agricola di pregio.

Articolo 82 "Costruzioni accessorie ed Edifici pertinenziali esistenti", comma 3: verificare ammissibilità di integrare all'interno dell'edificio principale di nuova costruzione, la superficie della costruzione accessoria che dovrebbe quantomeno essere disgiunta; il comma 8 ammette la modifica della tipologia previo parere del "Funzionario responsabile del Servizio tecnico" che appare eccessivamente discrezionale; comma 11: l'incremento massimo è da stabilire in termini di superficie utile netta e non di volume. Inoltre non è corretto trattare gli edifici pertinenziali come costruzioni accessori per quanto riguarda il rispetto delle distanze;

Le competenze del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico sono sostenute dal parere della Commissione Edilizia Comunale, all'interno della quale vi sono esclusivamente tecnici esperti del settore edilizio ed urbanistico, al quale sarà rivolto un parere interno sulla base del proprio regolamento comunale.

La necessità di sottoporre alcune tipologie di interventi, altrimenti liberi, al preventivo parere del Funzionario risulta indispensabile per potere garantire la loro corretta realizzazione, dove spesso, anche in presenza della pura conformità urbanistica, il risultato estetico e paesaggistico, come quello del rispetto delle distanze e delle visuali di sicurezza, non può essere demandato unicamente alle dichiarazioni dei progettisti o dei committenti.

Occorre capire che con questo parere si garantisce una migliore gestione degli interventi evitando provvedimenti ex-post a Scia, Cila o realizzazione di interventi liberi, che pure non avendo rilevanza ai

fini urbanistici o edilizia, generano notevole impatto paesaggistico o disturbo di visuale nei confronti dei vicini o della viabilità pubblica.

Tutti questi problemi possono essere eliminati con il parere preventivo, che se da una lato può sembrare un "eccesso di potere", dall'altro, ossia dalla parte dei committenti e dei professionisti, è invece richiesto in forma libera per potere attuare gli interventi in sicurezza senza rischiare di commettere errori sulla interpretazione delle norme di PRG.

Per quanto riguarda l'articolo sono state inserite minime modifiche necessarie

Articolo 83 "Strumenti attuativi subordinati", stralciare quanto già definito dalla l.p. 15/2015, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;
Rettificata la norma in adeguamento alla L.P. 15/2015.

Articolo 88 "Servizi pubblici di carattere generale" l'indice di fabbricabilità fondiaria IFF espresso in mc/mq va sostituito dall'indice di utilizzazione fondiaria Uf espresso in mq/mq;

Si provvedere a convertire i valori.

Articolo 97 "Fasce di rispetto stradale", comma 3: non è corretto stabilire che *"l'Amministrazione comunale motivatamente e su espresso nulla osta può consentire la realizzazione di opere a distanza inferiore all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento ..."* poiché i limiti di utilizzo sono fissati dal Testo coordinato allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 808 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013; il comma 4 va riscritto poiché il PRG può prevedere fasce di rispetto inferiori a quelle riportate nella Tabella C solo nelle zone specificatamente destinate all'insediamento e non in prossimità delle aree destinate all'insediamento (come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 909 di data 3 febbraio 1995 e s.m.);

Corretto il comma 3

Articolo 99 "Viabilità rurale e forestale", comma 4: riporta riferimenti alla l.p. 1/2008 abrogati. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali è disciplinata dall'articolo 113 della l.p. n. 15/2015, a cui è sufficiente fare un mero rinvio;

Corretto il comma 4

Articolo 104 "Protezione dei laghi", non riporta nessun contenuto.;

Integrato l'articolo 104

Allegati "Tabella B" e "Tabella C", nota 2: non è corretto classificare la viabilità rurale e forestale come "Altre strade"; verificare il riferimento all'articolo 50.1, comma 6bis, richiamato nella Tabella C, poiché non trova riscontro nelle norme.

Stralciato il refuso non utile per l'applicazione della norma

Comunità delle Giudicarie

Per quanto riguarda gli aspetti di coerenza della variante rispetto ai piani stralcio del PTC delle Giudicarie vigenti, la Comunità delle Giudicarie in data 12 marzo 2020, ha trasmesso il seguente parere di competenza.

“A seguito di una prima disamina dei contenuti della Variante, per quanto di competenza, l'Ufficio Urbanistica della Comunità, relativamente all'adeguamento ai Piani stralcio al PTC approvati, evidenzia quanto segue.

Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole e agricole di pregio: la cartografia sembra riportare in modo corretto l'adeguamento al Piano stralcio approvato con D.G.P. n. 1425 dd. 24/08/2015, con eccezione dell'area di Monandin più una piccola area alla confluenza tra il fiume Chiese ed il rio Ribor, inserite nello shape Z312, ma escluse dall'area di ambito ecologico Z312 del PTC.

Relativamente alle aree agricole e agricole di pregio, le tavole del “Sistema Insediativo”, di seguito si segnalano a titolo di esempio alcune delle incongruenze riscontrate:

C.C. Praso loc. Peschiera, un'area risulta inserita in zona F303 verde attrezzato, mentre nel PTC è inserita in E103 agricola PUP;
L'area risulta in zona F303 come da PRG in vigore, non è stata fatta alcuna variante

C.C. Praso parte della p.f. 1056 e p.ed. 302 risultano in C101 e B101, mentre per il PTC sono in E103;
La modifica dell'area agricola è dovuta all'introduzione delle varianti v22 e v23

C.C. Praso, parte delle pp.ff. 2410/3, 652/2 e 653/1 risultano in E109 mentre per il PTC sono in E103;
Si è provveduto a correggere secondo PTC

C.C. Bersone, parte delle pp.ff. 1199, 1200 e limitrofe risultano in E109, mentre per il PTC sono in E103;
Si è provveduto a correggere secondo PTC

C.C. Daone parte delle pp.ff. 590 e 591 risultano in C101, mentre per il PTC sono in E103; C.C.
La modifica dell'area agricola era dovuta all'introduzione della variante v3 ora stralciata in adozione definitiva.

Daone parte delle pp.ff. 870/1, 872/1 e 873/1 risultano in F215, mentre per il PTC sono in E103;
La modifica dell'area agricola è dovuta all'introduzione della variante c39

C.C. Daone parte delle pp.ed. 1087, 1088, 1089 risultano in D104 L-M, mentre per il PTC sono in E103;
La modifica dell'area agricola è dovuta all'introduzione della variante c64

C.C. Daone parte delle pp.ff. 2328/1/2 risultano in D1 14, mentre per il PTC sono in E103.
La modifica dell'area agricola è dovuta all'introduzione della variante v64

In generale si chiede un controllo di tali perimetri ai fini del corretto adeguamento al PTC o eventualmente di motivare adeguatamente tali modifiche in caso di scelte pianificatorie, a tal fine si richiama la disciplina dettata dal PUP relativamente alle possibilità di riduzione e precisazione di competenza del PRG. Infatti, qualora nell'ambito della redazione della Variante in oggetto siano riscontrati errori materiali nella definizione delle aree agricole da parte del PTC, l'Amministrazione comunale può presentare richiesta di rettifica alla Comunità. A tale scopo si richiama la metodologia per l'individuazione e la correzione di tali errori definita nell'ambito della “Rettifica cartografica per correzione errore materiale ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.P. 15/2015” approvata dal Consiglio della Comunità con la deliberazione n. 15 d.d. 31 maggio 2018.

La cartografia è stata attentamente rivisitata con il supporto dell'ufficio tecnico comunale ed i perimetri in essa contenuti, salvo prova contraria dovuta essenzialmente a sviste non volute in considerazione della vastità del territorio comunale, paiono corretti.

Nel qual caso fossero riscontrate discordanze evidenti con il PTC (oltre cioè la misura di tolleranza concessa alle previsioni di PRG) o con i PRG dei comuni in vigore non evidenziate come varianti valgono le previsioni dei piani previgenti e l'errore verrà quindi corretto in applicazione delle indicazioni contenute al comma 3, art. 44, L.P. 15/2015.

Manuali Tipologici Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie e Architettura tradizionale nelle Giudicarie.

I manuali approvati con DGP n. 1044 del 22 giugno 2015 hanno lo scopo di supportare la pianificazione comunale e le funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di edilizia. In particolare il manuale relativo all'architettura contemporanea non ha carattere

prescrittivo e si configura quale supporto culturale e conoscitivo. Diversamente il manuale relativo all'architettura tradizionale è norma con efficacia conformativa per gli edifici soggetti a restauro, con esclusione di quelli sottoposti al vincolo del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e a quelli soggetti a risanamento conservativo, comunemente classificati dai PRG con R1 e R2 al1°intorno del perimetro del centro storico e per il patrimonio edilizio montano nonché per “gli elementi di connettivo e di corredo” (muri di cinta, fontane, selciati, ecc.). Come tale i suoi contenuti sostituiscono le corrispondenti indicazioni dei soli manuali tipologici dei PRG, tenuto conto inoltre dei contenuti metodologici e di supporto alla progettazione, lo stesso integra le disposizioni dei manuali vigenti e delle norme di attuazione del PRG per tutti gli altri casi.

Integrate le norme con il nuovo articolo 36bis.

Si precisa inoltre che nel territorio amministrativo del comune in oggetto non sono presenti contenuti relativi ai piani stralcio “Aree produttive secondarie di livello provinciale” approvato con D.G.P. n.316 dd. 02/03/2015 e “Aree del settore commerciale” approvato con D.G.P. n. 928 dd. 01/06/2015.

Si segnala infine la necessità di integrare la “rendicontazione urbanistica”, in particolare per la verifica di coerenza esterna circa le relazioni che intercorrono fra le azioni proposte e le strategie individuate dal PTC. Sebbene il Piano Territoriale di Comunità sia stato approvato per stralci tematici, ciascuno di questi è corredato da una propria Valutazione Ambientale Strategica che delinea, seppur parzialmente e settorialmente, un quadro strategico entro cui le previsioni dei piani regolatori generali si inseriscono.

Al fine di verificare la coerenza della variante in oggetto ai Piani stralcio al PTC approvati, si richiede l'osservanza di quanto sopra riportato”.

Si provvede a integrare la relazione e la rendicontazione urbanistica.

I manuali vengono inoltre richiamati all'interno dell'art. delel Nda.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso il proprio parere di merito con parere trasmesso in data 19 febbraio 2020 e che di seguito si riporta.

“TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Valdaone risultano due “ex discariche” di inerti: la prima è denominata “Loc. Pagantione” (p.f. 2044/1) e la seconda è denominata “Loc Covalda” (o Covalada) (p.f. 1584/1) entrambe esaurite ma che non compaiono sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede che vengano individuate e perimetrate inserendole in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza delle stesse come “ex discariche”) sovrapposto all'attuale destinazione d'uso.

Le discariche in loc Pagantione e loc. Covalada vengono inserite.

Per quanto riguarda i siti bonificati segnati nel Prg si segnala che le varianti numero **c51** e **c52**, rispettivamente indicate come parcheggio esistente e impianti tecnologici (da ortofoto sembra che il relativo edificio sia già esistente), si trovano sopra il sito bonificato SIB072002. Di ciò si prende atto e si ricorda che, nel caso di nuove previsioni urbanistiche, ogni azione dovrà essere subordinata ad una preventiva verifica, effettuata dal richiedente, che il sito rientri nei parametri di qualità del terreno e delle acque sotterranee per le aree relative al tipo di uso futuro (tab. 1 colonna A e tab. 2 dell'Allegato 5 al Titolo V d.lgs. 152/06); infatti, in caso di superamento, dovranno essere attuate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati.

TUTELA DELLE ACQUE

In data 24 agosto 2015 è stato approvato il PTC delle Giudicarie con d.G.P. n. 1425 di – Piano stralcio “aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale”, attraverso il quale sono stati individuati gli ambiti fluviali ecologici di particolare tutela lungo i corpi idrici. In particolare risultano interessare tali ambiti le varianti numero **c19(da verde attrezzato ad agricolo PUP)**, **c53 (area agricola derivante da bonifica)** e **c54 (area agricola derivante da bonifica)** destinate completamente o in parte ad uso agricolo; **c57** e **c59** (impianti tecnologici perlopiù esistenti); **c68 (da verde pubblico a sportivo pubblico)** e **v10 (Campeggio)** (zona sportiva e zona a campeggio) per una piccola porzione. Per queste varianti ricadenti in ambiti unici del fiume Chiese si richiede il rispetto delle Norme relative alle aree di protezione fluviale del suddetto PTC. Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnalano le varianti numero: **c2** (parcheggio pubblico) (**esistente**), **c72** e **v29** (agricole locali); adiacenti a corsi d'acqua pubblici

per le quali “è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l’eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.”

Si segnala che l'unica variante interferente sostanziale (v10 campeggio) è stata ridotta ripristinando i confini corretti dell'area di protezione flosiale.

Nelle NdA del Prg è citato l’art 22 allegato B delle norme di attuazione del PUP riguardante le are di protezione dei laghi. In particolare la variante c64 (zone artigianali di progetto, zone deposito e servizi e verde privato) ricade in parte in un’area di protezione dei laghi e quindi va rispettata la normativa sopra citata”.

La variante prevede lo stralcio della previsione di piano attuativo. La zona produttiva è prevista dal PRG in vigore. Si applica anche l'articolo 31 delel NdA.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 6 marzo 2020 che evidenzia quanto segue.

“In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all’oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue. Con riferimento alle norme di attuazione:

-all’art. 73bis (ora 72bis) comma 3, la nota a piè pagina rinvia erroneamente all’art. 81 del regolamento urbanistico provinciale.

Si provvede ad eliminare il rinvio all'art.81

Inoltre il successivo comma 17 rinvia alla “competente commissione provinciale prevista dal PUP”, mentre la Sottocommissione CUP è istituita ai sensi dell’art. 5 della L.P. 15/2015.

Corretto il comma 17

- all’art. 74 vi è un refuso nella norma e piè pagina.

Si provvede ad eliminare il refuso

Relativamente alle varianti si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 2 stralci di aree agricole di pregio, con destinazione futura campeggio, sono compensati da circa 6.000 mq di bosco che diventa area agricola di pregio;

- varie aree verdi diventano aree agricole locali, per diversi ettari;

- sono stralciate 2 porzioni di aree agricole del PUP per destinarle a scopo residenziale (v3 stralciata in adozione definitiva). Di queste una è perimetrale rispetto all’area residenziale esistente, mentre l’altra (a Praso) non è molto distante dal CRM e dal campo sportivo. (v22 e v23)

Le variazioni paiono quindi fattibili;

Le varianti sono confermate in adozione definitiva con ampliamento delle aree a seguito della valutazione effettuata sulle osservazioni private e motivatamente accolte.

- la v.29 non è indicata in cartografia con la prevista retinatura di area agricola locale;

La retinatura è stata corretta

- la v.34, finora area residenziale satura, è indicata in cartografia come futura zona artigianale, mentre nell’elenco figura diventare area agricola di pregio”.

Si provvede a correggere l'elenco varianti

Aree protette

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, con parere di data 24 febbraio 2020, ha espresso le sotto riportate osservazioni.

“Con la presente, si fa riferimento alla nota prot. n. 92995 d.d. 11 febbraio 2020, di richiesta parere alla variante al piano regolatore del Comune di Valdaone. Letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni:

- la cartografia riporta correttamente le aree protette ricadenti nel comune di Valdaone. Va inserita la denominazione della ZPS “Adamello Presanella” e della ZSC “Adamello”.

- Nella documentazione di piano va corretta l’acronimo SIC con ZSC, in quanto il processo di definizione di quest’ultime è già concluso, a differenza di quanto affermato nelle norme di attuazione. Tutti i SIC della provincia sono divenuti ZSC (zone speciali di conservazione), con la definizione delle misure di conservazione specifiche per sito.

Inoltre va corretto il nome della ZSC “Re di Castello Breguzzo”, laddove viene riportato come “Re di Castello Cop di Breguzzo”.

Si provvede a correggere il nome in cartografia e le NdA

- Nelle norme di attuazione ci sono alcune imprecisioni che vanno sistemate, in modo da avere anche i riferimenti corretti dal punto di vista normativo. Nel dettaglio:

- **art. 24** Siti e zone della Rete natura 2000. Come detto sopra, l'articolo va aggiornato: non esistono più SIC, ma solo ZSC e ZPS (in cartografia sono riportati correttamente).

L'articolo va inoltre aggiornato, in quanto le procedure citate nel comma 1 sono concluse e le misure definite e pertanto vanno sistemati i commi 1 e 2.

Articolo aggiornato

Il comma 3 va sostituito con il seguente testo aggiornato alle modifiche normative intervenute rispetto al testo originale: *“Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012.”*

Comma 3 sostituito

- **art. 26** Riserve locali: elenco non corretto. Le riserve locali sono: malga Campo di sotto A, malga Campo di sotto B, malga val di Fumo, Pian della Sera, malga Nudole, Palù delle Maresse, Moia del Leno.

Si provvede a correggere l'elenco


- **art. 27** Riserva provinciale. Si ricorda che “Paludi di malga Clevet” è un biotopo non istituito, non una riserva naturale provinciale e per esso valgono le norme di tutela previste dalla LP14/86; pertanto l'articolo va modificato nel titolo e nei contenuti. L'eventuale istituzione può essere disposta dalla provincia d'intesa con gli enti territoriali interessati (in questo caso il solo comune di Valdaone), attraverso una deliberazione. Qualora il Comune condividesse con lo scrivente tale opportunità, è necessario procedere secondo le previsioni della norma (art. 35 della LP 11/2007). In cartografia tale area non è riportata.

Si è provveduto a rinominare l'art.27 "Riserve provinciali e locali" e a modificare l'articolo nei suoi contenuti.

- **Art. 33** Riserve naturali provinciali e locali. Non ci sono riserve naturali provinciali nel territorio del comune di Valdaone, ma solo il Biotopo non istituito “Paludi di malga Clevet”, di cui al precedente art. 27. Va quindi corretto il testo dell'articolo.

Art.33 OMESSO

- **Art. 34** Area umida locale. Non risulta chiaro tale istituto e soprattutto la differenza rispetto alla riserva locale, che risulta necessario chiarire. Non è stata riscontrata in cartografia.



L'area non è stata riscontrata in cartografia perché non è stata resa visibile per errore. L'area in questione si trova a Bersone e rappresenta una zona di tutela istituita dal PRG di Bersone ancora nel 2002.

Nel rapporto ambientale va specificata anche la non interferenza con le altre aree protette presenti nel territorio comunale, in particolare con le riserve locali.

La rendicontazione urbanistica è stata integrata

Dall'analisi delle schede del PEM si è potuta riscontrare la non interferenza degli interventi sugli edifici con le aree protette di cui all'art. 34 della L. P. 11/2007, pertanto non sono necessarie integrazioni, per quanto di nostra competenza.

Tutto ciò premesso, il parere sulla variante al piano regolatore del Comune di Valdaone è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto”.

Servizio Turismo

Il Servizio Turismo, con parere di data 25 febbraio 2020, richiama quanto segue.

“Con riferimento alla nota ns. prot. n. 92995 dell'11 febbraio 2020, in relazione a quanto in oggetto, si osserva quanto segue.

La variante prevede l'adeguamento al nuovo regolamento provinciale, aggiornamento cartografico, insediamenti storici, patrimonio edilizio montano, aree preordinate all'esproprio e un coordinamento tra i vari Prg dei comuni di Daone, Praso e Bersone che hanno costituito in nuovo comune di Valdaone.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti, relativi alle norme di attuazione:

- art. 63 (D3 Aree alberghiere), al comma 2 sono ammesse in tali ambiti le attività extra-alberghiere. L'art. 30 della l.p. 7/2002 prevede 7 tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui gli affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e gli ostelli si possono ritenere compatibili con l'attività alberghiera. Sarà quindi opportuno indicare puntualmente le tipologie di esercizi extra-alberghieri ammissibili. Sarebbe comunque auspicabile l'individuazione con specifico retino (D205_P) delle aree extra-alberghiere. Al comma 3 si prevede che all'interno delle zone alberghiere sono ammessi gli esercizi commerciali nel limite dimensionale del vicinato (max 150 mq.): valutare l'opportunità di ammettere esclusivamente le funzioni di tipo commerciale o terziario legate alla specifica struttura alberghiera.

La scelta di garantire la massima multifunzionalità delle zone destinate alle attività turistico ricettive rientra negli obiettivi primari della variante.

occorre garantire la massima flessibilità alla luce dello scarso interesse che può essere ancora presente per le attività alberghiere nella stretta definizione contenuta alla L.P. 7/2002.

Anche in conseguenza dei recenti stravolgimenti della tipologia di richiesta avanzata dalla cliente a seguito dell'emergenza "Covid 19" appare chiaro che gli esercenti devono potere disporre del più ampio ventaglio di offerta da offrire ai turisti.

Viene quindi confermata la possibilità di realizzare all'interno delle zone turistiche tutte le attività già previste dalla norma in vigore.

Se non dovesse essere accettata la variante verrà proposto in alternativa, di inserire zone miste per servizi privati all'interno dei quali verranno ammesse una serie di attività compatibili fra loro ma non strettamente legate unicamente al settore alberghiero.

Da sempre le attività alberghiere sono ammesse anche nelle zone residenziali e all'interno dei centri storici. non si comprende la natura della chiusura di fronte alla previsione di multifunzionalità regolate da un'unica legge (L.P. 7/2002).

La zona viene ora classificata come attrezzatura turistico ricettiva con codice shape D207.

- art. 64 (D2 Zone a Campeggio e Sosta Camper). Si corregga la dicitura “sosta camper” con la denominazione “aree di sosta attrezzate per autocaravan”, prevista dall'art. 8 della l.p. 19/2002.

Si provvede a correggere la dicitura

-Art.64 Al comma 2 si faccia riferimento alla Sun.

Corretto

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime **parere favorevole** alla variante al PRG del Comune di Valdaone subordinatamente alle indicazioni riportate”

Servizio industria artigianato commercio e cooperazione

Il Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione, con parere di data 21 febbraio 2020, evidenzia quanto segue.

“Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/18.2.2-2019-352/AT di data 11 febbraio 2020 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo XI° delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- articolo 107, comma 5 e articolo 108, comma 3 con anche riferimento agli articoli 63, comma 3 – 65, comma 8 – 87 Sm. 3 (**ora art. 87.2**) - 88, comma 7 e 89, comma 3: con le disposizioni richiamate dai citati articoli, viene limitato l'insediamento ai soli esercizi di vicinato, con esclusione delle medie strutture di vendita. Tali disposizioni si pongono in contrasto con quanto stabilito dal punto 3.1, secondo periodo e dal punto n. 7, ultimo periodo dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., non sussistendo alcuna prevalente ragione ed esigenza, sotto il profilo degli impatti urbanistici e territoriali, di tutela dell'ambiente, della salute, della qualità del territorio e del tessuto urbano per escludere l'insediamento delle medie strutture di vendita all'interno di zone dove viene consentito lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio.

In tal modo si introduce, attraverso il piano regolatore, una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento nonché una indebita limitazione ai principi della libera concorrenza in considerazione del fatto che la selezione per l'insediamento di medie strutture di vendita rispetto agli esercizi di vicinato viene effettuata esclusivamente attraverso l'applicazione di criteri e parametri di natura edilizia (differenti per le due tipologie di vendita) stabiliti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'allegato n. 1 alla deliberazione provinciale n. 1339/2013.

Viene tolto il limite del vicinato con esclusione delle strutture alberghiere

- articolo 198 (**108 ?**): dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma “2 bis. *Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15*”;

Aggiunto il comma 2bis all'art.65 zone produttive artigianali locali e all'art. 108.

- articolo 108, comma 3: fermo restando quanto osservato al primo punto della presente nota per quanto riguarda la limitazione ai soli esercizi di vicinato, si chiede di indicare con un puntuale rinvio agli articoli che regolano le relative zone, quali sono le aree produttive del settore secondario di livello locale alle quali viene attribuito il carattere “multifunzionale”.

Corretto

Beni culturali

La Soprintendenza per i beni culturali, con parere di data 30 aprile 2020, per quanto di competenza e in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ha evidenziato quanto segue.

“Con riferimento alle note di codesto spettabile Servizio, prot. n. 92995 di data 11/02/2020 (Vs. riferimento S013/18.2.2-2019-352/AT) e successive comunicazioni per rinvio e nuova convocazione conferenza di pianificazione (prot. n. 159761 di data 10/03/2020, prot. 168300 di data 13/03/2020, prot. n. 194922 di data 02/04/2020 e prot. 220117 di data 21/04/2020) visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante al Piano regolatore introduce all'art. 39 *Sopraelevazioni in centro storico* delle Norme di Attuazione anche l'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - che permette la sopraelevazione fino ad un metro per tutti gli edifici del centro storico anche di carattere sparso, eccetto quelli sottoposti a restauro. Si richiama come per effetto del combinato degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del citato *Codice* fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La competenza della Soprintendenza può configurarsi pertanto anche relativamente ad immobili sottoposti dal Piano regolatore a categorie d'intervento diverse dal restauro nelle more della suddetta verifica culturale. Quindi, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa per i lavori da effettuarsi su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, si richiama, per quanto disposto dagli **artt. 877 e 879 del Codice Civile**, che dove si configura contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; quanto sopra in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Nelle Norme di Attuazione del piano vi è l'art. 28 – *Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]* che tratta dei beni soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ma contiene alcune imperfezioni: al comma 5. cita “*Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di*

valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.", mentre l'art. 12 del citato decreto legislativo fa ricadere nella necessità di verifica dell'interesse culturale tutti i beni di proprietà pubblica con più di settant'anni, a prescindere dal fatto che presentino elementi di valore storico artistico; tali beni si intendono *ope legis* vincolati e qualsiasi intervento su di essi deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, solo fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 citato. Tale verifica potrà avere esito positivo – nel qual caso il bene sarà direttamente vincolato e il vincolo verrà tavolarmente iscritto nel foglio C del Libro Fondiario – o negativo – e allora ne verrà accertato il "non interesse" e da quel momento in poi si riterrà libero dal vincolo dei beni culturali.

Corretto

Anche il comma 7. del medesimo art. 28 è riferito ai beni di proprietà pubblica con più di settanta anni. Il comma 10. dello stesso art. 28 riporta l'elenco dei "(...) *manufatti interessati da vincolo diretto, indiretto o soggetti a verifica di interesse*", tra i quali mancano alcuni manufatti, come ad esempio la Cappella delle SS. Lucia, Agata e Apollonia martiri, insistente sulla p.ed. 230 C.C. Bersone, di proprietà del comune di Bersone e pertanto soggetto a verifica di interesse, così come l'edicola "La Madonna" insistente su parte della p.f. 2409/1 C.C. Praso e l' Edicola del crocifisso su parte della p.f. 1675 C.C. Praso, di proprietà del comune di Praso, usi civici e pertanto soggetto a verifica di interesse. Nell'elenco figura invece la p.ed. 2/1 C.C. Bersone come soggetto a vincolo diretto, mentre tale vincolo non risulta negli archivi della Soprintendenza né nel foglio C del Libro fondiario della particella suddetta, che è di proprietà privata.

Si provvede ad inserire all'interno delle NdA e del PRG i manufatti mancanti e a rimuovere quelli che non risultano negli archivi

Nelle Norme di attuazione, al Titolo V° *Insedimenti storici*, l'art. 40 *Norme generali di intervento* al comma 3. erroneamente afferma che "(...) per gli immobili ed aree soggetti a vincolo diretto od indiretto valgono le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso decreto.", mentre tale articolo 50 fa riferimento esclusivamente ai beni menzionati all'art. 11 comma 1. lettere a) e i).

Corretto

All'art. 87 *Aree soggette a specifico riferimento normativo [Sm]*, al punto *Sm n. 1 (ora Art.87.1) – Forte Corno* vengono stabilite le previsioni di sviluppo delle p.ed. 646 e 658 C.C. Praso, con ricostruzione del rudere esistente. Si ricorda che anche dette particelle edificiali sono di proprietà pubblica – appartenendo al Comune di Praso – e che pertanto rientrano tra i beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e, nel caso di accertamento positivo, qualsiasi intervento previsto dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Si provvede ad inserire il vincolo Z327 ed integrare con il comma 5 l'art. 87.1 (ex sm 1).

Anche per la sistemazione dell'area a verde pubblico, individuata in corrispondenza del forte e finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dell'edificio monumentale, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

In cartografia, i vincoli diretti che hanno consistenza poligonale - come ad esempio la chiesa di SS Fabiano e Sebastiano a Bersone - o gli edifici da sottoporre a verifica di interesse culturale in quanto di proprietà pubblica con più di settant'anni – come la chiesa di S. Pietro apostolo a Praso – vanno segnati con il solo shape file poligonale, rispettivamente Z301_P e Z327_P, e non anche con il simbolo puntuale Z320_N e Z318_N.

Si provvede stralciare i seguenti simboli puntuali Z320 e Z318:

Z320 p.ed 1 CC Bersone

Z320 p.ed.1 Daone

Z320 p.ed. 11 Daone

Z320 p.ed. 544 Praso

Z318 p.ed. 1 e 2 Praso

Z318 p.ed. 3 CC Bersone

Z318 p.ed. 277 CC Praso

Alla p.ed. 2/1 C.C. Bersone, in quanto non vincolata, deve essere tolto lo shape Z301_P.

Si provvede a stralciare il vincolo Z301

Nella tavola di piano relativa agli insediamenti storici, così come nella collegata legenda, non vengono evidenziati graficamente gli immobili - rientranti nel codice shape Z327_P - che hanno vista riconosciuta la "presenza di interesse" ai sensi della passata normativa sui beni culturali: a titolo esemplificativo, tale condizione ricorre per la Chiesa di San Pietro apostolo e per il cimitero con cappella a Praso. Tali immobili sono invece presenti negli shape files di piano.

Si provvede a redere visibili nella tavola di piano relativa ai Centri storici e in legenda, i beni catalogati come Z327.

Vanno inoltre evidenziate con il codice shape "Z318_N Singolo elemento storico culturale – non vincolato" (puntiforme) o "Z327_P Elemento storico culturale - non vincolato poligonale", a seconda che abbiano consistenza puntuale o areale, anche tutte le cose - affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista - soggette a specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11, comma 1. lettera a) del D.Lgs. 42/2004.

Non è possibile ottemperare la richiesta in quanti non si posseggono i dati necessari.

Le disposizioni di cui al collegato art. 50, comma 1. *Distacco di beni culturali* ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita della cosa tutelata, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul manufatto si operino meri interventi conservativi e di restauro. In questa categoria di beni rientra la Croce de ozionale lapidea presente nel cimitero di Bersone e gli affreschi posti sulle facciate di edifici. Si richiede pertanto un controllo puntuale dei beni vincolati dal Codice e la loro corretta trasposizione nelle tavole di piano. (...)

Parte integrante del Piano regolatore generale sono anche le schede di rilevazione dei manufatti presenti nei centri storici di cui si compone il comune amministrativo, nonché dei manufatti sparsi sul territorio. Tutte le schede di rilevazione riferite ad immobili sottoposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 è bene siano completate al punto *Vincoli legislativi* con la registrazione della tipologia di vincolo di tutela cui il manufatto è sottoposto e riportino - al punto 7 *Note e prescrizioni relative alle modalità di intervento* della sezione "Progetto" - il fatto che ogni intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Questa circostanza si verifica ad esempio per la scheda relativa all'Unità Edilizia n. 348-D riferita alla edicola insistente su parte della p.f. 275/1 C.C. Daone, da sottoporre a verifica d'interesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. Con la scheda, si ammette *"la possibilità di realizzare traslazione nel caso di interventi di messa in sicurezza dell'incrocio attiguo ed allargamento della viabilità. Edificio non vincolato."*, mentre fintantoché non sarà esperita la suddetta verifica, ogni intervento andrà autorizzato dalla Soprintendenza per i beni culturali.

Si provvede ad inserire nella scheda il riferimento al vincolo e a inserire lo shape Z327 all'interno della cartografia.

Anche la scheda relativa all'Unità Edilizia n. 113-B riferita all'edificio individuato dalla p.ed. 82 C.C. Bersone – che presenta in facciata bombe infisse nella muratura ed una targa in ricordo della Prima guerra mondiale – va completata con il riferimento al vincolo derivante dalla L.7 marzo 2001, n. 78 *"Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"* e dall'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Si provvede ad inserire nella scheda 113-B il riferimento normativo

Alcune schede di edifici del centro storico hanno cambiato la categoria d'intervento passando da R2-Risanamento conservativo a R3-Ristrutturazione: preme ricordare e sottolineare come tali edifici, per i quali si è optato per una categoria che permette anche la demolizione – qualora diventino di proprietà pubblica - devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e, nel caso di accertamento positivo, non potranno essere demoliti.

Per gli aspetti relativi ai beni storico-culturali

Per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, si formulano le seguenti osservazioni:

1. va valutato positivamente l'inserimento nelle Norme di Attuazione (NdA) di un articolo, il numero 28, relativo a "Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi del D. Lgs42/2004", con riferimenti normativi aggiornati in merito alle diverse tipologie di beni culturali, ma anche ai manufatti tutelati ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 78. Segnalo che i commi di questo articolo iniziano dal numero 3, forse per un errore di impaginazione,

Errore di impaginazione corretto

mentre per un refuso al comma 5 è citato erroneamente "D. Lgs. 42/2002" e non "D. Lgs. 42/2004".

Corretto

Riferimenti agli articoli 11, 12 e 50 del D. Lgs. 42/2004 sono riportati anche al comma 3 dell'articolo 40 (Norme generali d'intervento). Al comma 10 sono elencati nove manufatti "interessati da vincolo diretto, indiretto o soggetti a verifica di interesse" e tra questi, a Bersone, un edificio identificato dalla p.ed. 2/1 e descritto come "Palazzo – vincolo diretto" (ma nella scheda 001-B il

referimento catastale è sbagliato: "p.ed.: .16". In realtà nella banca dati (SBC) della Soprintendenza per i beni culturali non è presente un immobile vincolato contrassegnato dalla p.ed. 2/1; esiste invece una "scheda sospesa" relativa a un edificio indicato come "civico n. 2" (di proprietà privata), caratterizzato da una facciata con un dipinto murale votivo e con una finestra dai contorni lapidei protetta da una bella inferriata inginocchiata (sei o settecentesca).

Da una serie di confronti fotografici è stato possibile identificare questa unità edilizia con la p.ed. 4 C.C. Bersone (scheda 009 – B). Una parte di questo importante complesso edilizio è stata oggetto di profonde trasformazioni in anni recenti, che hanno portato alla rimozione delle cornici lapidee originarie delle finestre al primo piano e delle inferriate in ferro battuto e al mancato restauro dell'affresco sacro raffigurante la Madonna e Sant'Antonio abate.

La scheda 8-Bersone viene integrata con la prescrizione di procedere con il restauro dell'affresco.

Se per la parte ristrutturata dell'immobile (scheda 008-B) la Variante 2019 al PRG (v6) indica come categoria d'intervento il Risanamento conservativo (R2), per la parte (scheda 007-B) in attesa di recupero e risanamento la Variante (v41) propone la Ristrutturazione edilizia (R3), con il rischio di demolizione e ricostruzione. Vista la presenza di elementi strutturali (portico passante, scale in pietra, strutture lignee) e decorativi (contorni lapidei delle finestre, inferriate) degni di conservazione e per il rilevante ruolo urbano del fabbricato, si propone la riclassificazione in R2 (Risanamento conservativo) anche per questa parte di immobile (scheda 007-B);

Si ravvisa che la variante 41 riguardava unicamente la possibilità di realizzare una costruzione accessoria all'interno della pertinenza dell'edificio, ma non interessa la categoria di intervento dell'edificio dove il PRG in vigore prevede la categoria della ristrutturazione.

Verificati i contenuti della osservazione si provvede comunque al cambio della categoria di intervento da R3 a R2 per la scheda 07 di Bersone.


2. per quanto riguarda le 22 "schede di catalogazione di variante" relative a edifici compresi nell'ambito dei centri storici, si propone la riclassificazione da R3 a R2 di 6 schede, per la presenza di elementi strutturali e/o decorativi degni di conservazione: BERSONE: scheda 007-B (v41); scheda 054B (v14); scheda 092B (v18); DAONE: scheda 291-D (v15); scheda 351-D (c78); PRASO: scheda 480-P (v51), vista anche la presenza di un dipinto murale sacro ottocentesco, restaurato alcuni anni fa.

Si concorda con la richiesta relativa alla unità 7-Bersone proposta ora in risanamento.

Si concorda con la richiesta relativa alla unità 54-Bersone e 291-Daone proposte ora in risanamento con norma specifica per potere realizzare un nuovo balcone compatibile sotto il profilo paesaggistico e tipologico prospiciente sullo spazio privato.

Per quanto riguarda la scheda 92-Bersone si conferma la richiesta di cambio di categoria. L'edificio non presenta particolari elementi storici se non un portale a piano primo e due finestre sul prospetto nord est. La scheda viene integrata con prescrizioni per il loro recupero.

Per quanto riguarda la scheda 351-Daone (c78) si conferma la richiesta di cambio di categoria. L'edificio non presenta nessun elemento storico e al sua edificazione è databile anni '40 (non presente nel catasto storico 1860)



Per quanto riguarda la scheda 480-Praso si conferma la richiesta di cambio di categoria. L'edificio non presenta particolari elementi storici se non un portale e per l'affresco citato. La scheda viene integrata con prescrizioni per il loro recupero.

3. al comma 1 dell'articolo 39 (Sopraelevazioni in centro storico) si legge: "gli edifici catalogati nel centro storico possono essere oggetto di sopraelevazione come stabilita dalle norme delle diverse categorie d'intervento". Sembra dunque che il Comune di Valdaone abbia scelto di non applicare il comma 2 dell'articolo 105 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015), che consente ai comuni "con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2", di derogare "all'applicazione del comma 1 [dell'articolo 105] su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche". Di conseguenza, con tutta probabilità, non è stata fatta un'apposita ricognizione del patrimonio edilizio storico per individuare gli edifici "non sopraelevabili", consigliata anche dal Consorzio dei Comuni con la Circolare del 4 dicembre 2015, prot. 7309.

La sopraelevazione prevista dalle norme del PRG o dalle singole schede di catalogazione è alternativa e non cumulabile con la sopraelevazione prevista dall'articolo 105 della L.P. 15/2015 come precisato agli articoli 39 comma 3, art. 47, art. 48,

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Articolo sostituito

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposte a revisione (...)."

La cartografia di PRG è aggiornata sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'amministrazione comunale. ell'eventualità di ulteriori modifiche ed aggiornamenti si procederà con l'adeguamento alla prima variante utile.